MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2022.

Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il quale sono definite le modalità operative per richiedere l'iscrizione di un fertilizzante al registro dei fertilizzanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento;

Visto l'allegato 14 «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il quale sono definite le modalità operative per richiedere l'iscrizione di un produttore di fertilizzanti al registro dei fabbricanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento;

Vista la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'Allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che elenca i fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla forma-

zione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, recante norme sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

Visto l'art. 51 del regolamento (UE) 2019/1009 che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto l'art. 53 del regolamento (UE) 2019/1009 che ne prevede l'applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la nota del 12 luglio 2022, n. 0224910, dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza un parere circostanziato in merito alle proposte di modifica degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Considerato che l'abrogazione del regolamento (CE) 2003/2003, relativo alla commercializzazione dei prodotti fertilizzanti minerali nella UE, è di grande preoc-



cupazione per l'intero comparto in quanto può impedire la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti elencati negli allegati dello stesso e determinare disequilibri sul mercato nazionale, in attesa della piena applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

Considerato necessario inserire negli allegati 1, 6 e nella Tabella 1 allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 i prodotti fertilizzanti elencati nell'allegato I del regolamento 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in modo da garantirne la commercializzazione almeno a livello nazionale;

Considerato altresì necessario modificare gli allegati dell'allegato 7, 8 e 9 in relazione a tolleranze, all'etichettatura e a disposizioni relative al nitrato ammonico a carico dei prodotti fertilizzanti inseriti negli allegati 1, 6 e 13;

Considerato che l'Allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, prevede, altresì, la verifica delle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fertilizzanti rese sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato necessario modificare nell'Allegato 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti al fine di consentire il deposito telematico mediante il sistema informatizzato reso disponibile nel portale SIAN;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Ritenuto necessario dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolar modo per quanto concerne i controlli a posteriori sulle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fertilizzanti;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

- 1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.
- 2. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.
- 3. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 3 del presente decreto.
- 4. All'allegato 8 «Etichettatura ed immissione sul mercato» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fer-

tilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 4 del presente decreto.

- 5. L'allegato 9 «Disposizioni relative al nitrato ammonico» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è sostituito dall'allegato 5 del presente decreto.
- 6. All'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.
- 7. L'allegato 14 «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è sostituito dall'allegato 7 al presente decreto.

Art. 2.

- 1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- 2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1211



Allegato 1

Allegato 1 Concimi nazionali Punto 2.1. Concimi azotati solidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:

		1 00 000				
ż	Denominazione del	Modo di preparazione e componenti	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	Altre indicazioni concernenti la	Elementi il cui titolo deve essere	Note
	tipo	essenziali	(percentuale di peso).	denominazione del tipo	dichiarato	
			Valutazione degli elementi fertilizzanti.		Forme e solubilità degli elementi	
			Altri requisiti richiesti		fertilizzanti	
					Altri criteri	
	2	3	4	5	9	7
7	Nitrato di calcio e di	Nitrato di calcio e di Prodotto ottenuto per via chimica,	13 % N		Azoto nitrico	
	magnesio (nitrato di contenente	come	componenti Azoto valutato come azoto nitrico.		Ossido di magnesio solubile in	
	calce e di magnesio)	rato di cal	Titolo minimo di magnesio sotto forma di		acqua	
		di magnesio	sali solubili in acqua espresso come ossido			
			di magnesio: 5 % MgO			
∞	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica,	oto valutato come azoto nitrico	Quando sia commercializzato sotto	Azoto nitrico	
		contenente come componente 14 % MgO		forma di cristalli può venir aggiunta Ossido di magnesio solubile in	Ossido di magnesio solubile in	
		essenziale nitrato di magnesio	magnesio Magnesio valutato come ossido di	a menzione «in forma	acqua	
		esaidrato	magnesio solubile in acqua	cristallizzata».		
			14 /0 17		-	
6	Nitrato di sodio (di	Prodotto ottenuto per via chimica,	15 % N		Azoto nitrico	
	soda)	contenente come componente	componente Azoto valutato come azoto nitrico			
		essenziale nitrato di sodio				
10	Nitrato del Cile	Prodotto preparato a partire dal 15 % N	15 % N		Azoto nitrico	
		o	come Azoto valutato come azoto nitrico			
		componente essenziale nitrato di				
11	Calciocianamide	Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N	N % 81		Azoto totala	
		contenente come componenti	Azoto valutato come azoto totale, di cui			
		essenziali calciocianamide nonché	essenziali calciocianamide nonché almeno il 75 % dell'azoto dichiarato sotto			
		ossido di calcio ed eventualmente	forma di azoto cianamidico			
		quantità esigue di sali d'ammonio e				
		d'urea				

— 56 –

Azoto iotale Azoto mitrico	wnitrato Azoto totale può venir Azoto mirico concimi che Azoto ammoniacale ammonico lusivamente di esempio rrbonato di i calcio (ad ca). Il titolo i dev'essere o di purezza ore al 90 %.	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio totale ed eventualmente ossido di magnesio
	Come azoto nitrico ed ammonico calcareo» può venir iascuna forma di azoto deve impiegata soltanto per concimi che circa la metà dell'azoto oltre al nitrato ammonico contengano esclusivamente si vede l'allegato 9 del carbonato di calcio (ad esempio roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (ad esempio roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati devessere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %.			
Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N contenente come componenti Azoto valutato come azoto totale, di cui essenziali calciocianamide nonché almeno il 75 % dell'azoto non nitrico ossido di calcio ed eventualmente dichiarato sotto forma di azoto cianamidico. quantità esigue di sali d'ammonio e Titolo d'azoto nitrico: -minimo: 1 % N -massimo: 3 % N	valutato valutato entare e. c. orrenza e decreto	25 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 5 %	ria chimica, 19 % N Azoto valutato come azoto nitrico componenti ed azoto ammoniacale. Titolo minimo puio, solfato d'azoto nitrico: 6 % N spessio 5 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio	nimica, 19 % N Azoto valutato come azoto nitrico onenti ed azoto ammoniacale. Titolo minimo nio e d'azoto nitrico: 6 % N (roccia 5 % MgO Magnesio valutato come ossido esio e/ di magnesio totale
Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N contenente come componenti Azoto valutato come essenziali calciocianamide nonché almeno il 75 % c ossido di calcio ed eventualmente dichiarato sotto forma quantità esigue di sali d'ammonio e Titolo d'azoto nitrico: d'urea, con l'aggiunta di nitrato -minimo: 1 % N -massimo: 3 % N	ammonico, Prodotto ottenuto per via chimica, 20 % N ammonico contenente nitrato ammonico come Azoto valutate componente essenziale nonché ammoniacale; ceventualmente diluenti quali roccia rappresentare calcarea macinata, solfato di calcio, presente. roccia dolomitica macinata, solfato di All'occorrenza magnesio, kieserite presente decrett	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio	di Prodotto ottenuto per via chimica, I contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio	«Stickstoff-magnesia» Prodotto ottenuto per via chimica, 19 % N Azoto valutte contenente come componenti ed azoto ammonia essenziali nitrati, sali d'ammonio e d'azoto nitrico: 6 % N composti del magnesio (roccia 5 % MgO Magnesio dolomitica, carbonato di magnesio e/ di magnesio totale o solfato di magnesio)
Calciocianamide nitrata	Nitrato ammonico, nitrato ammonico calcareo	Solfonitrato d'ammonio	Solfonitrato di li magnesio	«Stickstoff-magnesia»
12	13	41	15	16










Azoto totale, espresso in azoto ureico	Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto della crotonilidendiurea	Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'isobutilidendiurea	Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'ureaformaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'ureaformaldeide solubile unicamente in acqua	Azoto totale Per ciascuma forma che raggiungealmeno 11 %: — azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto della crotonilidendiurea
via chimica, 44 % N Azoto totale (biureto compreso). componente Titolo massimo di biureto: 1,2 % carbonica	reazione 28 % N Azoto valutato come azoto totale ca. Almeno 25 % N della crotonilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %	reazione 28 % N sobutirrica. Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N dell'isobutilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %	r reazione \$6 % N azoto totale le formica, Azoto valutato come azoto totale componente Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto le di totale devono risultare solubili in acqua calda Almeno 31 % N dell'ureaformaldeide Titolo massimo d'azoto ureico: 5 %	Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N valutato come azoto totale Almeno contenente crotonilidendiurea ed un 3 % dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o concime azotato semplice: (Punto 2.1, nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto rotonilidendiurea crotonilidendiurea Titolo massimo di biureto: (N ureico + N della crotonilidendiurea) × 0,026
Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale diamide carbonica (carbammide)	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica. Composto monomerico.	Prodotto ottenuto per reazione 28 % N dell'urea con l'aldeide isobutirrica. Azoto v Composto monomerico.	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica, contenente come componente essenziale molecole di ureaformaldeide. Composto polimerico.	azotato Prodotto ottenuto per via chimica, contenente crotonilidendiurea ed un concime azotato semplice: (Punto 2.1, esclusi i prodotti 11, 12 e 14)
Urea	Crotonilidendiurea	Isobutilidendiurea	Urea formaldeide	Concime azotato contenente crotonilidendiurea
17	18	19	20	21

Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — -azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto dell'isobutilidendiurea	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — -azoto mitrico — azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua freda Azoto dell'urea formaldeide	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto ureico Anidride solforica solubile in acqua
fo d'a liures	Prodotto ottenuto per via chimica 18 % N valutato come azoto totale contenente urea formaldeide Almeno 3 % dell'azoto sotto forma (metilenurea) ed un concime azotato ammoniacale e/o nitrica e/o ureica semplice (Punto 2.1, esclusi i prodotti Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto 11, 12 e 14) Lazoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 relativo d'azoto solubile in acqua calda Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'urea formaldeide) × 0,026	30 % N Azoto valutato come azoto ammoniacale ed azoto ureico Titolo minimo d'azoto ammoniacale: 4 % Titolo minimo di zolfo espresso come anidride solforica: 12 % Titolo massimo di biureto: 0,9 %
azotato Prodotto ottenuto per via chimica 18 % N valutato come azoto totale contenente isobutilidendiurea ed un Almeno 3 % dell'azoto sotto concime azotato semplice [(Punto 2.1, ammoniacale e/o nitrica e/o ureica esclusi i prodotti 11, 12 e 14) Almeno 1/3 del titolo dichiarato totale deve provenire l'isobutilidendiurea Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'isobutilidendii.	azotato Prodotto ottenuto per via chimica 18 % N valutato come azoto totale urea formaldeide Almeno 3 % dell'azoto sott (metilenurea) ed un concime azotato ammoniacale e/o nitrica e/o ureica semplice (Punto 2.1, esclusi i prodotti Almeno 1/3 del titolo dichiarate 111, 12 e 14) L'azoto dell'urea formaldeide contener almeno 3/5 relativo solubile in acqua calda Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'urea formal) 0,026	Prodotto ottenuto per via chimica da 30 % N urea e solfato d'ammonio Azoto v azoto un Titolo n'Azoto e Titolo n'Azoto e anidride amidride de la companya del companya del companya de la c
Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Concime azotato contenente urea formaldeide	24 Urea-ammonio solfato

	Note	7						
	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri		Azoto totale e, per le fome che raggiungono almeno l'1 % d'azoto nitrico, azoto ammoniacale e/o azoto ureico. Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 % si può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto».	Azoto totale Azoto nitrico, azoto ammoniacale e Azoto ureico Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 % si	può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto».	Azoto totale Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui alla colonna 5. Indicazioni supplementari facoltative: -azoto nitrico -azoto ammoniacale	Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	La denominazione del tipo può Azoto totale come azoto totale esser seguita da una delle seguenti Ossido di calcio solubile in acqua per gli nitrico ed azoto indicazioni impieghi di cui alla colonna 5.
	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	5				La denominazione del tipo può Azoto totale esser seguita, secondo i casi, da una Ossido di calcio solubile in delle seguenti indicazioni impieghi di cui alla colonna 5. Indicazione fogliare preparazione di soluzioni azoto nitrico nutritive per irrigazione fertilizzante -azoto ammoniacale		La denominazione del tipo può Azoto totale totale esser seguita da una delle seguenti Ossido di cazoto indicazioni impieghi di capplicazione fogliare
i seguenti prodotti:	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	4	e 15 % N a Azoto valutato come azoto totale za ovvero, se è presente in unica he forma, azoto nitrico od azoto o ammoniacale od azoto ureico Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	26%N Azoto valutato come azoto totale, costituito per circa la metà da azoto ureico	Titolo massimo di biureto: 0,5 %	valutato come azoto nitrico di ni più dell'1 % sotto forma di ammoniacale Calcio valutato CaO solubile in acqua	e 6 % N di Azoto valutato come azoto nitrico 9 % MgO 9 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua pH minimo: 4	valutato o azoto niacale
Punto 2.2. Concimi azotati fluidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:	Modo di preparazione e componenti essenziali	з	Soluzione di Prodotto ottenuto per via chimica e 15 % N concime azotato per dissoluzione in acqua, sotto forma Azoto valutato come azoto totale stabile a pressione atmosferica, senza ovvero, se è presente in unica incorporazione di sostanze organiche forma, azoto nitrico od fertilizzanti d'origine animale o ammoniacale od azoto ureico vegetale Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	di Prodotto ottenuto per via chimica e 26 % N per dissoluzione in acqua, con-Azoto valutato come azoto totale, e tenente nitrato ammonico e urea costituito per circa la metà da azoto ureico		Soluzione di Prodotto ottenuto per dissoluzione di 8 % N nitrato di calcio in acqua Azoto cui no azoto azoto	di Prodotto ottenuto per via chimica e 6 % N di per dissoluzione di nitrato di Azoto magnesio in acqua 9 % M g 9 % M magne	Sospensione di Prodotto ottenuto per sospensione di 8 % N nitrato di calcio in acqua Azoto ovverca di calcio in acqua accessiva di calcio d
2.2. Concimi	Denominazione del tipo	2	Soluzione di concime azotato	Soluzione di nitrato e ammonico e urea		Soluzione di nitrato di calcio	Soluzione di nitrato di magnesio	Sospensione di nitrato di calcio
Punto	z	1	9	7		.∞	6	10




	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: -azoto nitrico -azoto ammoniacale -azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiungealmeno l'11%: -azoto nitrico -azoto ammoniacale -azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua firedda Azoto dell'urea formaldeide solubile nicamente in acqua calda
azoto -per la preparazione di soluzioni e sospensioni nutritive; per irrigazione fertilizzante		
Titolo massimo di azoto la ammoniacale: 1 % si 14 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua	Soluzione di Prodotto ottenuto per via chimica o [18 % N valutato come azoto totale. concime azotato per dissoluzione in acqua di urea Almeno 1/3 del titolo dichiarato di con urea formaldeide e di un concime azotato azoto totale deve provenire dal- l'urea formaldeide di cui al punto 2.1 del presente formaldeide (N ureico + N dell'urea decreto, ad esclusione dei prodotti 11, formaldeide) × 0,026	Sospensione di Prodotto ottenuto per via chimica o 18 % N espresso come azoto totale. concime azotato per dissoluzione in acqua di urea Almeno 1/3 del titolo dichiarato di con urea formaldeide e di un concime azotato diazoto totale deve provenire dall'urea formaldeide cui al punto 2.1 del presente decreto, formaldeide. L'azoto dell'urea ad esclusione dei prodotti 11, 12 e formaldeide deve contenere almeno 14 Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'urea formaldeide) × 0,026
	111	12

Punto 2.3. Concimi fosfatici solidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:
Per i concimi venduti in forma granulare i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinaz

ato.	Note 7		
Per i concimi venduti in forma granulare i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza va controllata mediante un metodo d'analisi appropriato.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri 6	Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerall), di cui il 75 % (da indicare in percentuale del peso) solubile nell'acido citrico al 2 %	Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua
1. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza va	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		
chiedono una finezza di macinazione (nn	Denominazione Modo di preparazione e componenti Titolo minimo in elementi fertilizzanti del tipo essenziali (percentuale di peso). Valutazione degli elementi 3 fertilizzanti.	Prodotto ottenuto in siderurgia 12 % P2O5 mediante trattamento della ghisa Fosforo valutato come anidride fosforosa e contenente come fosforica solubile negli acidi minerali, componenti essenziali silicofosfati di cui almeno il 75 % del titolo di calcio di calcio elione di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 %, oppure 10 % P2O5 Fosforo valutato come anidride fosforica al 2 %. Finezza di macinazione: - Finezza di macinazione: - Passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. - Passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.	Prodotto ottenuto per reazione del 38 % P2O5 fosfato minerale macinato con acido Fosforo valutato come P2O5solubile fosforico e contenente come in citrato ammonico neutro, di cui componente essenziale fosfato almeno 1/85 % del titolo dichiarato di monocalcico Pesata: 3 g Pesata: 3 g
a granulare i cui costituenti di base ric	Modo di preparazione e componenti essenziali 3	di Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico
zimi venduti in form	Denominazione del tipo	Scorie di defosforazione: -Fosfati Thomas -Scorie Thomas	Perfosfato triplo
Per i conc	ż -	r	∞

Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride solforica solubile in acqua	Totale anidride fosforica (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acqua Totale ossido di magnesio Ossido di magnesio solubile in acqua	Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
Fosfato naturale Prodotto ottenuto per attacco 20% P2O5 parzialmente parziale del fosfato naturale Fosforo valutato come P2O5 solubile solubile macinato con acido solforico o con in acidi minerali, di cui almeno il 40 acido fosforico, contenente come % del titolo dichiarato di P2O5 componenti essenziali fosfato solubile in acqua. Finezza di monocalcico, fosfato tricalcico e macinazione: solfato di calcio per attacco o na parziale di per passaggio di almeno il 90 % al passaggio di almeno il 98 % al passaggio di almeno il 98 % al passaggio di almeno il 98 % al	Prodotto ottenuto attraverso la 16 % P2O5 solubile in solubilizzazione parziale del fosfato 6 % MgO con naturale macinato con acido Fosforo espresso in P2O5 solubile in solforico o con acido fosforico, con acidi minerali, di cui almeno il 40 % l'aggiunta di solfato di magnesio o del titolo dichiarato di P2O5 solubile ossido di magnesio e contennte in acqua Dimensioni delle particelle: come componenti essenziali fosfato -almeno il 90 % passa attraverso un monocalcico, fosfato tricalcico, se-taccio con maglie di 0,160 mm solfato di calcio e solfato di almeno il 98 % passa attraverso un magnesio servicio con maglie di 0,630 mm pagnesio	Prodotto ottenuto mediante 38 % P2O5 precipitato precipitazione dell'acido fosforico Fosforo espresso come P2O5 solubile bicalcico diidrato da fosfati minerali o in citato ammonico alcalino d'ossa e contenente come (Petermann) Finezza di macinazione: componente essenziale fosfato passaggio di almeno il 90 % al bicalcico diidrato passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.
urale Prodotto ottenuto per attace parziale del fosfato natura macinato con acido solforico o o acido fosforico, contenente con componenti essenziali fosfa monocalcico, fosfato tricalcico solfato di calcio	naturale Prodotto ottenuto attraverso la 16 % P2O solubilizzazione parziale del fosfato 6 % MgO con naturale macinato con acido Fosforo es solforico o con acido fosforico, con acidi mine l'aggiunta di solfato di magnesio o del titolo ossido di magnesio e contenente in acqua I come componenti essenziali fosfato almeno i monocalcico, fosfato tricalcico, se-taccio solfato di calcio e solfato di almeno i magnesio	Prodotto ottenuto m precipitazione dell'acido fo ato solubizzato da fosfati min d'ossa e contenente componente essenziale bicalcico diidrato
Fosfato natu parzialmente solubile	Fosfato natu parzialmente solubile magnesio	Fosfato precipitato bicalcico diidr



Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino	Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino	Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acido formico al 2 % Percentuale di peso del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm
Prodotto ottenuto per reazione ter- 25 % P2O5 mica del fosfato naturale macinato Fosforo valutato come P2O5 solubile con composti alcalini ed acido in citrato ammonico alcalino silicico, contenente come (Petermann) Finezza di macinazione: componenti essenziali fosfato -passaggio di almeno il 75 % al calcico alcalino e silicato di calcio setaccio a maglie di 0,160 mmpassaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.	Prodotto ottenuto in forma amorfa 30 % P2O5 mediante trattamento termico e Fosforo valutato come P2O5 solubile macinazione, contenente come in acidi minerali, di cui almeno il 75 componenti essenziali fosfati di % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mmPassaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.	Prodotto ottenuto dalla macinazione 25 % P2O5 di fosfati naturali teneri e Fosforo valutato come P2O5 solubile contenente come componenti in acidi minerali, di cui almeno il 55 essenziali fosfato tricalcico e % del titolo dichiarato di P2O5 carbonato di calcio Finezza di macinazione: - passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm. - passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,125 mm.
Fosfato termico	Fosfato alluminocalcico n	Fosfato naturale tenero
12	13	41

Note

Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile in acqua se superiore a 5 % Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro Deve essere dichiarato il titolo di cloro Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua ossono essere aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di potassio solubile in acqua ossono essere aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua Possono esser aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua Altri criteri 9 Ossido di sodio totale Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo grezzi di potassio arricchiti mediante Potassio valutato come K2O solubile denominazioni commerciali come Potassio valutato come K2O solubile denominazioni commerciali otassio valutato come K2O solubile denominazioni commerciali 5 componente essenziale solfato di in acqua. Tenore massimo di cloro: 3 Modo di preparazione e componenti Titolo minimo in elementi fertilizzanti Magnesio sotto forma di sali solubili Ġ. Prodotto ottenuto da sali grezzi di 37% K2O solubile sotassio con aggiunta di sali di Potassio valutato come K2O solubile Magnesio sotto forma di sali solubili sali di potassio e contenente come Potassio valutato come K2O solubile in acqua, valutato come ossido in acqua, valutato come ossido Valutazione degli elementi Altri requisiti richiesti Punto 2.5. Concimi potassici solidi, sono aggiunti i seguenti prodotti: (percentuale di peso). 4 di Prodotto ottenuto da sali grezzi di 37 % K2O rodotto ottenuto per via chimica da 47 % K2O $18\% \, \mathrm{K20}$ essenziali cloruro di 5 % MgO % MgO magnesio magnesio % K2O in acqua essenziale cloruro di in acqua come in acqua in acqua CI % di Prodotto ottenuto a partire da sali Prodotto ottenuto a partire da sali niscelazione con cloruro di potassio contenente Prodotto ottenuto da sali contenente otassio e sali di magnesio α grezzi di potassio o componente componenti nagnesio, otassio otassio otassio Ġ. Ġ. sali . Denominazione sale grezzo sale grezzo del tipo li magnesio contenente arricchito Solfato potassio octassio octassio otassio octassio Cloruro loruro

65

Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro	Possono esser aggiunte le consuete (Ossido di magnesio solubile in acqua denominazioni commerciali Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro
consuete	consuete
nica a 22 % K2O tassio, Potassio valutato come solubile in sali di acqua K2O come 8 % MgO to di Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3 % C1	8 % MgO Magnesio valutato come MgO denominazioni commerciali solubile in acqua 6 % K2O Potassio valutato come K2O solubile in acqua Totale MgO + K2O: 20 % Tenore massimo di cloro: 3 % Cl
Solfato di Prodotto ottenuto per via chimica a 22 % K2O potassio partire da sali di potassio, Potassio valutato come solubile in denominazioni commerciali contenente sale eventualmente con aggiunta di sali di acqua K2O di magnesio magnesio, contenente come 8 % MgO componenti essenziali solfato di Magnesio sotto forma di sali solubili potassio e solfato di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3 % C1 Tenore massimo di cloro: 3 % C1	con Prodotto ottenuto a partire da kieserite 8 % MgO di con aggiunta di solfato di potassio Magnesio solubile in 6 % K2O Potassio v in acqua Totale Mi
Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Kieserite con solfato di potassio
6	10

	110
-	9
	ŏ
	bic
-	∸
	en
	guen
	eg
	S
5	=
	0
7	Ĭ
	m
•	50
	1661
	60
-	0
•	Ę,
•	
	=
٩	
	2
۰	SSI
	otass
7	
	ă
•	=
	Ξ
	ວ
	Ē
(~
•	_
•	ė
•	vi
	0
	Ĩ
	Ħ
6	

Note						7					
Elementi il cui titolo deve essere dichiarato	Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti	Altri criteri		9			Ossido di potassio solubile in acqua				
Altre indicazioni concernenti la	denominazione del tipo				\$						
Titolo minimo in elementi	fertilizzanti (percentuale di peso).	Valutazione degli elementi	fertilizzanti.	Altri requisiti richiesti	4		50 % formiato di potassio	28 % K2O	Potassio espresso come K2O solubile	in acqua	27 % formiato
. Denominazione Modo di preparazione e componenti	essenziali				3		Prodotto ottenuto per la reazione di 50 % formiato di potassio	di idrossido di potassio con formaldeide, 28 % K2O	di butirraldeide e acido formico, seguita Potassio espresso come K2O solubile	da separazione ed evaporazione.	
Denominazione	del tipo				2		Soluzione	acquosa di	formiato di	potassio	
ż					_		5				

ndicazioni e note 12

> «a ij un

corri-

naturale tenero deve essere tenore massimo di consentito concime NPK Ossido di potassio solubile in acqua fosfato basso tenore Cl pari al 2 %. -se la P₂O₅ solubile in acqua tenore di cloro. fosfato L'indicazione Indicazioni d'identificazione del concime. e fosfato sponde ad K20 lichiarare parzialmente cloro» se la P2O5 souccase, non raggiunge il 2 % va sente da scorie Thomas, lichiarato conformemente H. obbligatoriamente indicare Altri requisiti acqua raggiunge il 2 % va ichiarata la solubilità (3) deve titolo di P2O5 solubile in titolo di P2O5 solubile acidi alle solubilità (1), (2) o (3): ninerali non deve superare se la P2O₅ solubile cqua [solubilità (1)]. fosfato termico, P205 alluminocalcico, 10 Imeno I'I % in solubilizzato olubilità (2); micamente naturale 2% totale supera il 28 %, si veda va ına delle forme azoto da (2) (5) raggiunge 3) Se l'azoto 1) Azoto totale 'allegato 9 lichiarata \mathbf{z} 6 eso K2O solubile Titolo minimo in elementi | Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11. K20 ∞ n acqua itrato ammoniconeutro itrato ammoniconeutro itolo dichiaratodi P2Os itolo dichiaratodi P2O5 Finezza di macinazione 6b) P₂O₅ solubile in 2) P2O5 solubile in 5) P₂O₅ solubile in 1) P2O5 solubile in 3) P₂O₅ solubile in lcalino (Petermann) 6a) P2O5 solubile in 4) P₂O₅ solubile in icidi minerali, di cui cido citrico al 2 % ıcidi minerali, di cui inicamente in acidi lmeno il 75 % del 7) P₂O₅ solubile in Imeno il 75 % del immonico alcalino itrato ammonico olubile in acido olubile in citrato P205 itrico al2% d in acqua ninerali Joulie) Punto 3.1. Concimi NPK, sono aggiunti i seguenti prodotti:) Azoto totale ianamidico ummoniaca 2) Azoto 3) Azoto 4) Azoto 5) Azoto 9 \mathbf{z} nitrico ireico degli elementi Per ciascuno fertilizzanti (percentuale di peso). Totale 20 3 % N % (N + 5 % P2O5 P₂O₅ + 5 % K2O fertilizzanti per % (N + Totale miscela, [K₂O); ia chimica o P2Os preparazione e di sostanze ncorporazion Modo di componenti essenziali ertilizzanti rganiche ottenuto l'origine animale vegetale rodotto senza Denominazi one del tipo Concimi N NPK

— 67

Per il fino 1 la nesata ner la	determinazione delle	2) à di	114011114 (2) c (3) c ut 1 g.		2(a) Un concime NPK	contenente fosfato naturale	cenero o fosfato naturale	oarzialmente solubilizzato	dev'essere esente da scorie	Thomas fosfato termico e	Confete Allumination Confete	ostato amuminocarcico. Esse	dıchıa	conformemente alle	solubilità (1), (3) e (4).	-	Tale tipo di concime deve	contenere	C 4:	almeno 11 2 % d1 P2Os	solubile unicamente in acidi	minerali [solubilità (4)];		-almeno il 5 % di P ₂ O ₅	solubile in acqua e citrato	ammonico neutro [solubilità	(3)]	-almeno il 2.5 % di P ₂ O ₅	solubilein acqua [solubilità	[1)].	-	lale tipo di concime va	commercializzato con la	denominazione «concime	NPK con- tenente fosfato	naturale tenero» ovvero	«Concime NPK contenente	osfato naturale parzialmente	solubilizzato». Per il tipo	2(a) la pesata per la
(8) P ₂ O ₅ solubile in				1 P ₂ O ₅	solubile in acido	formico al 2 %		Finezza di macinazione				o di	almeno il 75 % al	setaccio a maglie di			alluminocalcico:	li oue					11 01		ım.	-Fosfato naturale	di	setaccio a maglie di	0,063 mm.	-Fosfato naturale	parzialmente solubile:	passaggio di almeno il				ш	*		\$	2

determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	2(b) Un concime NPK contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato.	Esso dev'essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la secondasi applica previa deduzione della solubilità in acqua.	Tale tipo di concime deve contenere:	- almeno il 2 % di P_2O_5 solubile in acqua [solubilità (1)];	- almeno il 5 % di P_2O_5 secondo la solubilità (7).	Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime NDK con tenente foscime	alluminocalcico». 3. Nel caso di concimi NPK	che contengano uno solo dei	Ó,,	fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato



naturale tenero, il concime deve essere commercializzato con la denominazione «concime NPK contenente» seguita dalla indicazione della componente fosfatica. La dichiarazione della solubilità della P2Os deve essere data conformemente alle seguenti solubilità: per i concimi a base di sociore Thomas: solubilità (6a). per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (6s). per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5), per i concimi a base di fosfato allumiocalcio: solubilità (7), per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8).	(1) P 20 5 solubile in K2O solubile (1) Azoto totale Un concime NPK esente da (1) Ossido di acqua (2) P 20 solubile in acqua (2) Se una delle scorie Thomas, fosfato potassio solubile citrato ammonico neutro neutro neutro neutro neutro neutro ammonico neutro neutro acqua citrato ammonico neutro n
	solubile (1) Azoto totale Un concime (2) Se una delle scorie The forme di azoto termico, da (2) a (4) alluminocale raggiunge maturale almeno 11 % in solubilizzato peso va naturale dichiarata dichiarata dichiarato (3) Una delle alle solubilité forme d'azoto da — se la P 20 (5) a (7) aqua non ra (secondo i casi). va dichiarata (secondo i casi). va dichiarata La forma solubilità (2),
	(1) P 2O s solubile in K2O scaequa in acqua (2) P 2O solubile in citrato ammonico neutro citrato ammonico neutro ed in acqua
	totale: 5 % N. (1) Azoto totale (1) P 20 % (N + Almeno ½ del (2) Azoto nitrico acqua 10
	Prodotto ottenuto ottenuto liden senza od incorporaz iden e di sost od organiche fertilizzant leide d'origine to i animale vegetale, contenente crotonilide
	2 Concin NPK content content crotoni diurea isobutil diurea formalc (seconc casi).

				Altre	indicazioni e note	12												
			el concime.	K20		11	1.Ossido di	potassio solubile in	acqua	2.L'indicazione «a	basso tenore di	cloro» corrisponde	ad un tenore mas-	simo di Cl pari al 2	%.	3. È consentito di-	chiarare il tenore	di cloro.
(7) va — se la P 2O 5 solubile in sotto acqua raggiunge il 2 % va d'acord dichiarata la colubilità (3) a	is deve obbligatoriamente indicare il titolo di P 2O 5 solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P 2O 5 solubile unicamente in acid minerali non deve superare il 2 %. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di quel delle solubilità (2) e (3) è di delle solubilità (2) e (3) è di delle solubilità (2) e (3) è di delle solubilità (3) e di 3) è di delle solubilità (2) e (3) è di delle solubilità (3) e di 3) è di delle solubilità (3) e di 3) è di delle solubilità (3) e di 3) è di di delle solubilità (3) e di 3) è di di delle solubilità (3) e di 3) è di di delle solubilità (3) e (3) è di di delle solubilità (3) e (3) è di di delle solubilità (3) e (4) e di delle solubilità (4) e di di delle solubilità (4) e di di di delle solubilità (5) e (6) e di	io	Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti	P205		10	P ₂ O ₅ solubile in acqua											
d'azoto (7) va garantita sotto	<u> </u>		ıI	z		6	(1) Azoto totale	(2) Se una delle forme	di azoto da (2) a (4)	raggiunge almenol'1 %	in peso, essa deve	essere dichiarata	(3) Se il titolo di	biureto è inferiore allo	0,2 % si può	aggiungere	l'indicazione «A basso	titolo di biureto»
		 	in elementi cificato nelle acinazione	K20		∞	K ₂ O solubile	in acqua										
		unto con i seguenti prodotti:	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11. Finezza di macinazione	P205		7	P ₂ O ₅ solubile in	acqua										
formaldeide (8) Azoto		nto con i seg	Forme e solul fertilizzanti da colonne 9, 10	z		9	(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico acqua	(3) Azoto	ammoniacale	(4) Azoto ureico							
devono risultare	alda, 55 0	tato aggiu	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).	Per ciascuno	degli elementi fertilizzanti	4	2 % N,	3 % P2O5,	3 % K2O	-titolo	massimo di	biureto: N	ureico ×	0,026.				
p in s	2 a W W	fluidi è s	Titolo 1 elementi (percentu	Totale	v		totale:	15 %, (N	$+ P_2O_5 +$	$K_2O),$								
urea od	formaldeide	Punto 3.1.1. Concimi NPK fluidi è stato aggi	Modo di preparazione e componenti	essenziali	т		Prodotto	ottenuto per	via chimica e	per	dissoluzione in	acqua, sotto	forma stabile a	pressione	atmosferica,	senza	incorporazione	di sostanze
u si	្រុ	3.1.1. Con	Denominazi one del tipo		7		Soluzione di Prodotto	concime	NPK									
		Punto	ż		1		1											



	(1) Ossido di potassio solubile in	acqua	(2) L marcazione «a basso titolo di	cloro» è consentita	soltanto se il titolo	di Cl non è	superiore al 2 %	(3) È consentito	dichiarare il titolo	di cloro					
	(1) Azoto totale I concimi non possono (2) Se una delle forme contenere scorie Thomas,		parzialmente solubilizzati o ka basso titolo di	osfati naturali	(1) Se il P ₂ O ₅ solubile in	biureto è inferiore allo acqua è inferiore al 2 %, si	deve dichiarare soltanto la	solubilità 2	(2) Se il P ₂ O ₅ solubile in	acqua è pari ad almeno il 2	% si devono dichiarare la	solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅	solubile in acqua		
	(1) Azoto totale I	di azoto (2), (3) o fosfato alluminocalcico,	11 % in peso, essa p	ıta	(3) Se il titolo di	biureto è inferiore allo a	0,2 %, si può	aggiungere	l'indicazione «a basso (titolo di biureto»	0\	8	S		
	K ₂ O solubile in acqua														
	 Azoto totale (1) P₂O5 solubile Azoto nitrico in acqua 	(2) P ₂ O ₅ solubile	(4) Azoto ureico ammonico neutro	(3) P ₂ O ₅ solubile	in citrato	ammonico neutro e	acqua								
	(1) Azoto totale (1) P ₂ O ₅ (2) Azoto nitrico in acqua	(3) Azoto (2) P ₂ O ₅ (3)													
	$3 \% N, 4 \% P_2O_5,$	4 % K ₂ O	massimo di	biureto: N	ureico ×	0,026									
	1. (4	$P_2O_5 + \kappa_{2O})4\% K_2O$						1							
organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Sospensione Prodotto in di concime forma fluida,	in cui gli	fertilizzanti	derivano da	sostanze in	soluzione e in	sospensione	acquosa, senza	aggiunta di	sostanze	organiche	fertilizzanti di	origine	animale o	vegetale
	Sospensione di concime	NPK													
	7														

prodotti:
iti i seguenti prod
sono aggiunti i
_ •
N
Concimi 1
3.2.
onto

	nominazi	Modo di	Titolo minimo in	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	
one	one del tipo	preparazione e	elementi fertilizzanti	fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle	
		componenti	(percentuale di peso).	colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione	
		essenziali			

Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti

Altre indicazioni e note	12	
K2O	111	
P ₂ O _{\$}	10	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2); — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 %. Per il tipo I la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2 (a) Un concime NP contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4).
Z	6	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a azoto da (2) a almeno 1'1 % in peso va dichiarata
K2O	∞	
P2Os	7	1) Azoto totale (2) (1) P2Os solubile in Azoto nitrico (3) acqua (2) P2Os solubile in citrato ammoniacale citrato ammonico neutro (3) P2Os solubile in citrato ammonico neutro (3) P2Os solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) P2Os solubile in acidi minerali (5) P2Os solubile in citrato ammonico alcalino (6a) P2Os solubile in citrato ammonico alcalino (6b) P2Os solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P2Os solubile in acidi miacidi cui almeno il 75 %
Z	9	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico
Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	4	3 % N, 5 % P ₂ O ₅
Totale	5	Cotale 8 % (N + 20/5),
	8	Prodotto Tottenuto per 1 via chimica o p per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale
	2	Concimi NP
		=



Tale tipo di concime deve contenere: — almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile	unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]:	— almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua	e citrato ammonico neutro [solubilità (3)];	— almeno il 2,5 % di P ₂ O ₅ solubile in	acqua [solubilità (1)].	Tale tipo di concime va commercializzato	con la denominazione «Concime NP	contenente fosfato naturale tenero» ovvero	«Concime NP contenente fosfato naturale	parzialmente solubilizzato». Per il tipo	2(a) la pesata per la determinazione della	solubilità (3) è di 3 g.	2(b) Un concime NP contenente fosfato	alluminocalcico deve essere esente da	scorie Thomas, fosfato termico, fosfato	naturale tenero e fosfato naturale	parzialmente solubilizzato.	Esso dev'essere dichiarato conformemente	alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si	applica previa deduzione della solubilità in	acqua.	Tale tipo di concime deve contenere:	— almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua	[solubilità (1)],	— almeno il 5 % di P ₂ O ₅ secondo la	solubilità (7). Tale tipo di concime va	commercializzato con la denominazione	«Concime NP contenente fosfato	alluminocalcico».	3. Nel caso di concimi NP che contengano
del títolo dichiarato di P ₂ O ₅	solubile in citrato ammonico alcalino	(Joulie)	(8) P ₂ O ₅ solubile in	acidi minerali, di	cui almeno il 55 %	del titolo	dichiarato di P ₂ O ₅	solubile in acido	formico al 2 %	The common of the	r IIICZZa UI macinazione dei	componenti	fosfatici di base: -	Scorie Thomas:	passaggio di	almeno il 75 % al	di 0 160 mm	Fosfato	alluminocalcico	passaggio di	almeno il 90 % al	setaccio a maglie	di 0,160 mm.	Fosfato termico	passaggio di	almeno il 75 % al	setaccio a maglie	di 0,160 mm.	Fosfato naturale	tenero passaggio di







_			_			almeno il 90 % al		uno solo dei seguenti tipi di concimi	
			_			setaccio a maolie		fosfatici: scorie Thomas fosfato termico	
						di 0 062 mm		forface alluminations forface maturals	
						at 0,063 mm.		Iostato alluminocalcico, iostato naturale	
					•	Fosfato naturale		tenero, il concime deve essere	
						parzialmente		commercializzato con la denominazione	
						solubile passaggio		«concime NP contenente» seguita dalla	
						di almeno il 90 %		indicazione della componente fosfatica.	
						al setaccio a		La dichiarazione della solubilità della P ₂ O ₅	
						maglie di 0,160		va data facendo riferimento alle seguenti	
						mm.		solubilità:	
								— per i concimi a base di scorie Thomas:	
								solubilità (6a)	
								— per i concimi a base di fosfato termico:	
								solubilità (5),	
								— per i concimi a base di fosfato	
								alluminocalcico: solubilità (7),	
								— per i concimi a base di fosfato naturale	
								tenero: solubilità (8).	
Con	Concime NP Prodotto		Totale:	5 % N.	(1) Azoto totale (2)(1) P_2O_5 solubile in	(1) P_2O_5 solubile in	(1) Azoto	Un concime NP esente da scorie Thomas,	
cont	contenente	ottenuto per 1	18 % (N + Almeno 1/4		Azoto nitrico (3)	acqua	totale	fosfato termico, fosfato alluminocalcico,	
crote	onilidend	crotonilidend via chimica, P	P ₂ O ₅),		Azoto	(2) P ₂ O ₅ solubile	(2) Se una	fosfato naturale parzialmente solubilizzato	
iure	urea od	senza		dichiarato	ammoniacale	in citrato	delle forme di	e fosfato naturale va dichiarato	
isob	utilidend i.	sobutilidend incorporazione		d'azoto totale	(4) Azoto ureico	ammonico neutro	azoto da (2) a	conformemente alle solubilità (1), (2) o	
iure	urea od urea di sostanze	li sostanze			(5) Azoto della	(3) P ₂ O ₅ solubile	(4) raggiunge	(3):	
form	ormaldeide organiche	rganiche			crotonilidendiurea in citrato	in citrato	almeno 1'1 %	— se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non	
(sec	secondo i f	fertilizzanti		dalle forme	(6) Azoto	ammonico neutro	in peso va	raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente	
(casi)		d'origine		d'azoto (5),	dell'isobutilidendiu ed in acqua	ed in acqua	dichiarata	la solubilità (2);	
	63	animale o		(6) o (7),	rea		(3) Una delle	— se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il	
	~	vegetale,		/5	(7) Azoto dell'urea		forme d'azoto	2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve	
	J	contenente		del titolo	formaldeide		da (5) a (7)	obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅	
	<u> </u>	crotonilidendiu		dichiarato	(8) Azoto dell'urea		(secondo i	solubile in acqua [solubilità (1)].	
	<u> </u>	rea od		d'azoto (7)	formaldeide		casi). La forma		
	<u> </u>	sobutilidendiu		devono	solubile		d'azoto (7) va	d'azoto (7) va II titolo di P2Os solubile unicamente in	







garantita sotto acidi minerali non deve superare il 2 %.		La pesata per la determinazione delle	solubilità (2) e (3) è di 1 g.		
garantita sotto	forma d'azoto	(8) e (9)			
unicamente in	acqua calda	da; (9) Azoto dell'urea	formaldeide	solubile in acqua	fredda
risultare	solubili in	acqua calda;	5 % P ₂ O ₅		
rea od urea	formaldeide				

Punto 3.2.1. Concimi fluidi NP è stato aggiunto con i seguenti prodotti:

				Altre	indicazioni e	note			12						
		ncime.			K_2O				11						
		Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti	,	(P_2O_5			10		P ₂ O ₅ solubile in acqua					
		Indicazior		,	Z				6	(1) Azoto totale	(2) Se una delle forme di	azoto (2), (3) o (4) rag-	giunge almeno l'1 % in	peso, essa deve essere di-	chiarata
	lementi	icato nelle lazione		;	K_2O				∞						
n oaota.	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	rilizzanti da dichiarare come specificato ne colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		(P_2O_5			7		P2O5 solubile in	acdna				
on i seguenti j	Forme e solubil	Ę.			Z				9	(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico	(3) Azoto	massimo di ammoniacale	biureto: N (4) Azoto ureico	
aggiunto v	Titolo minimo in	elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Totale Per ciascuno	degli	elementi	fertilizzanti		4	3 % N,	5 % P ₂ O ₅	titolo	massimo di	biureto: N	meico ×
c state	Titolo	elementi (percentu	,	Totale					2	totale:	18%,	- <u>N</u>	1 P ₂ O ₅)	1)	_
I WHEN 3.2.1: CONCHIMITION IN CONTROL ABBITACTOR I SEGUENCIA PLANTING	Modo di	preparazione e componenti	pesenziali	CSSCHEIGH					3	Soluzione di Prodotto ottenuto totale:	concime NP per via chimica e 18%,	per dissoluzione in (N +	acqua, sotto forma P2O5)	stabile a pressione	atmosferica senza
3.4.1. CUII	Denominazi	one del tipo							2	Soluzione di	concime NP				
ı unto	ż								П	1					

	l concimi non possono con-tenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati parzialmente solubilizzati o fo- sfati naturali (1) Se il P2Os solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2 (2) Se il P2Os solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2 devono di-chiarare la solubilità 3 e il titolo di P2Os solubile in acqua e pari ad almeno il 2 %, si deve dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P2Os solubile in acqua el solubilità 3 e il titolo di P2Os solubile in acqua
(3)Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) rag- giunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere di- chiarata inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»
	acqua acqua (2) P2Ossolubile in citrato ammonico neutro (3) P2Ossolubile in citrato ammonico neutro e acqua
	(1) Azoto totale (1) Azoto nitrico ac (3) Azoto mitrico ac (2) ammoniacale ci (4) Azoto ureico ne (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
0,026	3 % N, 5 % P2O5 titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026
o iii o	Totale: 18 %, ti (N + , re P2Os)
aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	Sospensione Prodotto in forma Totale di concime fluida, in cui gli 18 %, elementi fertilizzanti (N + derivano da sostanze p.203) in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	Sospensione Idi concime Idi co
	7

Punto 3.3. Concimi NK, è sostituito come segue:

		ncime.			Altre indicazioni e note				12
		Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti		K_2O				11
		Indicazioni d'ide	A		P_2O_5				10
					Z				6
	ché titolo in	ichiarare come	ne 8, 9 e 10.	azione	K_2O				∞
	lità non	ınti da d	le colom	li macin	P_2O_5				7
	Forme e solubilità nonché titolo in	elementi fertilizzanti da dichiarare come	specificato nelle colonne 8, 9 e 10.	Finezza di macinazione	Z				9
ome segue	Titolo minimo in	elementi fertilizzanti	percentuale di peso).		Totale Per ciascuno	degli	elementi	fertilizzanti	4
cituito c	Titolo	elementi	(percentu		Totale				5
Funto 3.3. Concimi NK, e sostituito come segue:	Modo di	preparazione e	componenti	essenziali					33
0 3.3. C0	. Denomina	zione del	tipo						2
runc	ż								-

Ossido di potassio E' obbligatoria l'indicazione solubile in acqua 'con basso titolo in cloro'; 2 II titolo in cloro dev'essere inferiore al 2% 3. E' obbligatorio dichiarare un titolo in cloro	(1) Ossido di in acqua in acqua in acqua (2) L'indicazione (a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl massimo di Cl massimo di Cl dichiarare il tenore di cloro.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione (2) L'undicazione (3) E corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito di cloro.
l Azoto totale 2 Azoto valuato come azoto nitrico Solubilità (2)	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9)
K ₂ O solubile in acqua	K2O solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua
(1) Azoto totale - (2) Azoto nitrico	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiur ea (6) Azoto dell'isobutiliden diurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea formaldeide unicamente sostanto in acqua calda (9) Azoto
12% N Azoto valutato come azoto nitrico 42% K ₂ O		5 % N 1 + Almeno ½ (del titolo (dichiarato a d'azoto (totale deve (provenire dalle forme (d'azoto (5), (6) o (7). Almeno 3/5 (del titolo dichiarato (d'azoto (7) devono risultare solubili in a acqua calda; t 5 % K 2 O.
1	Totale: 18 % (N + K ₂ O);	Totale: 18 % (N + K ₂ O),
Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale nitrato potassico	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Concime Prodotto ottenuto NK per via chimica, contenente senza crotonilide incorporazione di ndiurea od sostanze organiche sisobutilide fertilizzanti ndiurea od d'origine animale o urea vegetale, contenente formaldeid crotonilidendiurea e (secondo od i casi). jod urea formaldeide od urea formaldeide
Nitrato potassico	Concimi	Concime Prodo NK per via contenente senza crotonilide incorp ndiurea od sostan isobutilide fertiliz ndiurea od d'origi urea formaldeid croton e (secondo od i casi). i casi). od ure
	2	6







dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	


Punto 3.3.1. Concimi fluidi NK è stato aggiunto con i seguenti prodotti:

					Altre	indicazioni e	note	ç	71										
		Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti		K2O			T T	11	(1) Ossido di potassio solubile	in acqua	(2) L'indicazione «a basso	titolo di cloro» può es- sere	impiegata soltanto se il titolo	di cloro non è superiore al 2	%	(3) È consentito dichiarare il	titolo di cloro	
		zioni d'ide	IA		P_2O_5			-	10										
		Indica			N			c	9	(1)Azoto totale	(2)Se una delle forme di	azoto (2), (3) o (4) rag-	giunge almeno l'1 % in	peso, essa deve essere	di- chiarata	(3) Se il titolo di biureto	è inferiore allo 0,2 %, si	può aggiungere l'indica-	zione «a basso titolo di
	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	fertilizzanti da dichiarare come specificato	nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di	3	K_2O			c	8	K ₂ O solubile in	acqua								
prodotu	tà nonché t	dichiarare c	ne 8, 9 e 10	macinazione	P_2O_5			r	/										
n i seguenti	Forme e solubili	fertilizzanti da o	nelle colon	I	Z				9	(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico	(3) Azoto	ammoniacale	$areico \times 0.026$ (4) Azoto ureico					
aggiunto co	Titolo minimo in	elementi fertilizzanti	(percentuale di peso).		Per ciascuno	degli elementi	fertilizzanti	•	4	3 % N,	15 % (N 5 % K ₂ O	+ K ₂ O) titolo massimo (3) Azoto	di biureto: N	ureico \times 0,026					
e stato	Titol	elemer	(percen		Totale			ų	C	Totale: $3 \% N$,	15 % (N	$+ K_2 O)$							
unto 3.3.1. Concilmi ituliai INN e stato aggiunto con i seguenti prodotti:	Modo di	preparazione e	componenti	essenziali					ç	Soluzione di Prodotto ottenuto	concime NK per via chimica e	per dissoluzione in	acqua, sotto forma	stabile a pressione	atmosferica, senza	aggiunta di sostanze	organiche	fertilizzanti di	origine animale o
3.3.1. COII	N. Denominazi	one del tipo						·	7	Soluzione di	concime NK								
01III	ż							-	I										

	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
biureto.»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) rag- giunge almeno l'1 sessere di- chiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»
	K ₂ O solubile in acqua
	Sospensione Prodotto in forma Totale: 3% N, (1) Azoto totale di concime fluida, in cui gli 18 % (N 5 % K ₂ O (2) Azoto nitrico elementi fertilizzanti + K ₂ O) titolo massimo (3) Azoto derivano da sostanze in soluzione e in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	na Totale: 3% 18% (N 5% zanti + K ₂ O) titol anze di b urei
vegetale	Sospensione Prodotto in forma Totale: 3 % N, di concime fluida, in cui gli 18 % (N 5 % Kz elementi fertilizzanti + K2O) titolo n derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	Sospensic di concim NK

Punto N.	3.4. Concir Denominazi one del tipo	Punto 3.4. Concimi PK, è sostituito come segue: N. Denominazi Modo di Titolo minimo in elem one del tipo preparazione e fertilizzanti componenti (percentuale di pesc	Titolo min fer (percen	lito come segue: Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).	Form fertiliza	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8. 9 e 10. Finezza di macinazione	in elementi ecificato nelle nacinazione		Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti	one del concime.	
		essenziali	Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	z	P ₂ O ₅	K20	Z	P ₂ O ₅ 5	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	v	4	9		∞	6	10	11	12
1	Concime a matrice vetrosa	Concime a Prodotto ottenuto 12% natrice mediante fusione ad P2Os+ etrosa alta temperatura K2O (1200-1400°C) di materie prime quali:	12% P ₂ O ₅ + K ₂ O	P ₂ O ₅ totale >5% - K ₂ O totale >5%		P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali	K2O solubile in acidi minerali				È consentito dichiarare il contenuto degli elementi nutritivi presenti.

compresi i microelementi , in funzione della solubilità in acqua, in HCI 1% ed in Acido citrico 2%	
	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito dichiarare
	1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato lemico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale pazzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): se la P ₂ O ₅ solubile in acqua chon raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2); se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua solubilità (2) e si deve obbligatoriamente in acidi minerali non deve superare il 2 %. Il titolo di P ₂ O ₅ solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2 (a) Un concime PK contenente fosfato naturale
	K 20 solubile in acqua
	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile in minerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato
	5 % K 20.
	Totale: 18 % (P2O ₅ + K 2O),
	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale
	Concimi PK
	α




formito a 12 % formito a 12 % formito a 12 % formito a 12 % for exerce estim de accorded component fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di dimeno il 75 % a 18 statecio a maglie di 0.160 mm. Fosfato all'uminocale cion conformemente alle di almeno il 75 % a 18 statecio a maglie di 0.160 mm. Fosfato all'uminocale cion conformemente alle di almeno il 75 % a 18 statecio a maglie di 0.160 mm. Fosfato all'uminocale cion contenere: Posfato martine di 0.150 mm. Fosfato all'uminocale cion contenere: Posfato martine le terero: Posfato martine le																																						
	tenero o fosfato naturale	parzialmente solubilizzato	dev'essere esente da scorie	Thomas, fosfato termico e	fosfato alluminocalcico.	Esso deve essere dichiarato	conformemente alle	solubilità (1), (3) e (4).	Tale tipo di concime deve	contenere:	-almeno il 2 % di P ₂ O ₅	solubile unicamente in acidi	minerali [solubilità (4)];	- almeno il 5 % di P_2O_5	solubile in acqua e citrato	ammonico neutro [solubilità	(3)];	- almeno il 2,5 % di P ₂ O ₅	solubile in acqua [solubilità	(1)].	Tale tipo di concime va	commercializzato	con la denominazione	«concime PK contenente	fosfato naturale tenero»	ovvero «Concime PK	contenente fosfato naturale	parzialmente solubilizzato».	Per il tipo 2 (a) la pesata per	la determinazione della	solubilità (3) è di 3 g.	2(b) Un concime PK	contenente fosfato	alluminocalcico deve essere	esente da scorie Thomas,	fosfato termico, fosfato	naturale tenero e fosfato	naturale parzialmente solubilizzato. Esso deve
di P2Os solubile in aci formico al 2 % Finezza di macinazion dei componenti fosfati di base: Scorie Thomas: passa di almeno il 5 % al aluminiocalcico: passaggio di almeno il % al setaccio a maglie 0,160 mm. Fosfato termico: passaggio di almeno il passaggio di almeno il % al setaccio a maglie 0,160 mm. Fosfato passaggio di almeno il % al setaccio a maglie 0,063 mm. Fosfato naturale parzialmente solubile passaggio di almeno il % al setaccio a maglie % al s				0	ci											ccio	_			_				ccio														
	di P2O ₅ solubile in acid	formico al 2 %		Finezza di macinazione	dei componenti fosfatio	di base:	Scorie Thomas: passag	di almeno il 75 % al	setaccio a maglie di 0,1	mm. Fosfato	alluminocalcico:	passaggio di almeno il	% al setaccio a maglie	0,160 mm. Fosfato	termico: passaggio di	almeno il 75 % al setac	a maglie di 0,160 mm.	Fosfato naturale tenero	passaggio di almeno il	% al setaccio a maglie	0,063 mm. Fosfato	naturale parzialmente	solubile: passaggio di	almeno il 90 % al setac	a maglie di 0,160 mm.													







essere dichiarato conformemente alle	solubilità (1) e (7), di cui la	seconda si applica previa	deduzione della solubilità in	acqua.	Tale tipo di concime deve	contenere:	-almeno il 2 % di P_2O_5	solubile in acqua [solubilità	(1)];	-almeno il 5 % di P2Os	secondo la solubilità (7)	Tale tino di concime va	commercializzato con la	denominazione «Concime	DV contanents forfato	r N collicilelle losiato	alluminocalcico».	3. Nel caso di concimi PK	che contengano uno solo dei	seguenti tipi di con- cimi	fosfatici: scorie Thomas,	fosfato termico, fosfato	alluminocalcico, fosfato	naturale tenero, il concime	deve essere	commercializzato con la	denominazione «concime	PK contenente	», e seguita dalla	componente fosfatica.	La dichiarazione della	solubilità della P ₂ O ₅ deve	essere data conformemente	alle seguenti solubilità:	—per i concimi a base di	scorie Thomas: solubilità (6	a)	per i concimi a base di




fato termico: solubilità		—per i concimi a base di	osfato allumi- nocalcico:	ià (7);	per i concimi a base di	osfato naturale tenero:	ià (8).
fosfato	(5);	—per i	fosfato	solubilità (—per i	fosfato	ilidulos

prodotti:	
eguenti	
iunto con i seguent	
aggiunte	
è stato aggi	
uidi PK	
ni fluic	
Concin	
3.4.1. (
Punto 3	

									_					
				Altre indicazioni	e note			12						
	Indicazioni d'identificazione del concime	Altri requisiti			K2O			11	(1) Ossido di potassio	solubile in acqua	(2) L'indicazione «a	basso titolo di cloro» è	consentita soltanto se il	titolo di Cl non è
	Indicazioni d'iden	Altı			P_2O_5			10	P ₂ O ₅ solubile in acqua					
					Z		6							
	tolo in elementi	Finezza di			K_2O		~		K ₂ O solubile in	acdna				
nu prodoui:	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come snecificato	nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di	macinazione		P_2O_5		7		P ₂ O ₅ solubile in	acqua				
ı segut	Forme e	nell			Z		9							
ggiunto con	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	(percentuale di peso).		Per ciascuno	degli elementi	fertilizzanti		4	5 % P ₂ O ₅	5 % K ₂ O				
e stato ag	Titolo minir fertil	(percentua		Totale			5		Totale:	18 % (P ₂ O ₅	$+ K_2O)$			
unto 3.4.1. Concimi mulai FN e stato aggiunto con 1 seguenti prodotti:	Denominazi Modo di	componenti	essenziali			3			Soluzione di Prodotto ottenuto Totale:	concime PK per via chimica e 18 % (P ₂ O ₅	per dissoluzione in + K ₂ O)	acqua, senza	aggiunta di	sostanze
3.4.1. Con	N. Denominazi	odn ian au				7			Soluzione di	concime PK				
onun.	ż					_								

(3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può essere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
	l concimi non possono contenere scorie Thomas, solubile in acqua fosfato alluminocalcico, parzialmente solubilizzati ofosfati naturali (1) Se il P2Os solubile in acqua è inferiore al 2 %, si 2 % deve di- chiarare soltanto (3) È consentito a solubilità 2 dichiarare il titolo di 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di 2 % solubile in acqua
	K2O solubile in acqua
	(1) P2O5 solubile in acqua (2) P2O5 solubile in citrato ammonico neutro (3) P2O5 solubile in citrato ammonico neutro e acqua
	5 % P ₂ O ₅ , 5 % K ₂ O
	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)
fertilizzanti di origine animale o vegetale	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione aggiunta di sostanze e organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	Sospensione di concime PK
	2

runo 4.1. Concini al a muni: prouveo contenente urea formanaene e stato mounicato come segue.	nché titolo in elementi	e come specificato nelle Indicazioni d'identificazione del concime.	9, 10 e 11 Altri requisiti		P ₂ O ₅ K ₂ O N P ₂ O ₅ K ₂ O Altre	indicazioni e	note	7 8 9 10 11 12	olubile in K ₂ O (1) Azoto totale P ₂ O ₅ solubile in (1) Ossido di potassio solubile	solubile in (2) Se una delle forme acqua	acqua di azoto (2), (3) o (4) (2) L'indicazione «a basso	raggiunge almeno 1% titolo di cloro» può es- sere	in peso, essa deve impiegata soltanto se il titolo	essere di- chiarata di cloro non è superiore al 2
Hellie uf ea ioi maineiuc	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	ertilizzanti da dichiarare come specificato nelle	colonne 9, 10 e 11		N P ₂ O ₅			2 9	1) Azoto totale P ₂ O ₅ solubile in	(2) Azoto nitrico acqua	3) Azoto	mmoniacale	4) Azoto ureico	(5) Azoto
produce concene	Titolo minimo in Fo	elementi fertilizzanti fertil	(percentuale di peso).	Altri requisiti	Totale Per ciascuno	elemento		5	Fotale $5 \% N$, $(1) A$	15 % (N + almeno il 25 (2) A	% del titolo	dichiarato	d'azoto (4) A	totale deve (5) A
IIII NED maiai.	Denominazi Indicazioni Ti	one del tipo concernenti il elen		preparazione	Tot			3 4		ottenuto per 15 %	via chimica e P2O5 +	per (K ₂ O)	dissoluzione,	formaldeide in acqua, sotto
1.1. Cuilci	Denominazi	one del tipo						2	Soluzione di Prodotto	concime	NPK	contenente	urea	formaldeide



9% (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può es- sere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
	l concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati calcinati, fosfati naturali (1) Se il P2Os solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare solubilità (2) (2) Se il P2Os solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si deve dichiarare solubilità (2) (2) Se il P2Os solubilità (3) (4) Se il P2Os solubilità (3) (5) solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il tritolo di P2Os solubilità 3 e il solubile in solubile in solubile in paccha de pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubile in p2Os so
(3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»
	solubile in acqua
	(1) Azoto totale (1) P ₂ O ₅ solubile (2) Azoto nitrico in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e acqua e acqua
dell'urea formaldeide	
provenire dalla forma d'azoto (5) 3 % P2Os 3 % K2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	Totale 5% N, 20% (N + almeno il 25 P ₂ O ₅ + % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di azoto (5) deve essere solubile in acqua calda 4 % R ₂ O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide)
	Totale 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)
forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	
	Sospensione di concime NPK contenente urra formaldeide
	.0

	_					
			Altre indicazioni e note	12		
		ncime.	K2O	11		
		Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti	P ₂ O ₅	10	P2O5 solubile in acqua	I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati fosfati infosfati almente
acqua	o come segue:	Indicazioni d'ide Al	z	6	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) rag- giunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere di- chiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere di- chiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0 2 %, si può
	odificate	l elementi recificato	K20	∞		
	e è stato m	olubilità nonché titolo in nti da dichiarare come sp nelle colonne 9, 10 e 11	P_2O_5	7	n acqua	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico ammonico
	rea formaldeid	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11	Z	9	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	(1) Azoto totale (1) P ₂ C (2) Azoto nitrico solubil (3) Azoto acqua ammoniacale (2) P ₂ C (4) Azoto ureico solubil (5) Azoto dell'urea citrato formaldeide ammoniacale nemora prepara con pentro nemora nemora nemora per solubil
	contenente un	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Altri requisiti	Per ciascuno elemento	5	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) 5 % P ₂ O ₅ Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di
	rodotto	Titolo m f (perce A	Totale	4	Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)	Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)
	Punto 4.2. Concimi NP fluidi: prodotto contenente urea formaldeide è stato modificato come segue:	Denominazi Indicazioni one del tipo concernenti il modo di preparazione		3	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aporinta di sostanze
	4.2. Conci	Denominazi one del tipo		2	Soluzione di concime NP contenente urea formaldeide	Sospensione di concime NP contenente urea formaldeide
	Punto 4	ż		-	1 -4	2 verificar e nella codifica





				-														
solubilizzati o	fosfati naturali	(1) Se il P_2O_5	solubile in	acqua è inferiore	al 2 %, si deve	dichiarare	soltanto la	solubilità (2)	(2) Se il P_2O_5	solubile in	acqua è pari ad	almeno il 2 %, s	devono	dichiarare la	solubilità 3 e il	titolo di P ₂ O ₅	solubile in	acdna
aggiungere l'indica- zione «a	basso titolo di biureto»																	
				na														
(3) P_2O_5	solubile in	citrato	ammonico	neutro e acqua														
azoto (5) deve	essere solubile in	acqua calda	5 % P ₂ O ₅		Titolo massimo di	biureto: (N ureico	+ N urea	formaldeide) ×	0,02									
organiche	fertilizzanti di	origine animale o	vegetale, e	contenente urea	formaldeide													

		concime.								ubile in		titolo	anto se	ore al 2
		Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti			K ₂ O		11		(1) Ossido di potassio solubile in	acqua	(2) L'indicazione «a basso titolo	di cloro» è consentita soltanto se	il titolo di Cl non è superiore al 2
		ii d'id	₹,			P_2O_5			10					
Punto 4.3. Concimi NK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide è stato modificato come segue:		Indicazion				Z		6		(1) Azoto totale	solubile in (2) Se una delle forme di azoto	(2), (3) o (4) raggiunge almeno	l'1 % in peso, essa deve essere	di- chiarata
è stato m	é titolo in	lichiarare	nne 9, 10 e			K_2O	∞			K_2O	solubile in	acqua		
deide	à nonch	anti da c	elle colc	1		P_2O_5		7						
e urea formal	Forme e solubilità nonché titolo in	elementi fertilizzanti da dichiarare	come specificato nelle colonne 9, 10 e	1		Z		9		(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico	(3) Azoto	ammoniacale	(4) Azoto ureico
to contenent	Titolo minimo in elementi	fertilizzanti	(percentuale di peso).	Altri requisiti	Per ciascuno	elemento		5		5 % N, almeno (1) Azoto totale	concime NK ottenuto per via 15 % (N + il 25 % del titolo (2) Azoto nitrico	dichiarato	d'azoto totale	deve provenire
i: prodot	Titolo mir	lei	(percen	Altı	Totale			4		Totale:	15 % (N +	$K_2O)$		
mi NK fluid	Indicazioni	one del tipo concernenti il	modo di	preparazione			3			Prodotto	ottenuto per via	contenente chimica e per (K ₂ O)	dissoluzione, in	acqua, sotto
4.3. Conci	Denominazi	one del tipo						2		Soluzione di Prodotto	concime NK	contenente	urea	formaldeide acqua, sotto
Punt ₀	ż							-						


Altre indicazioni e note

12


% (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita sol- tanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
(3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	K2O (1) Azoto totale solubile in (2) Se una delle forme di azoto acqua (2), (3) o (4) raggiunge almeno I'l % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»
	K ₂ O solubile acqua
(5) Azoto dell'urea formaldeide	5 % N, almeno (1) Azoto totale 1 25 % del titolo (2) Azoto nitrico lichiarato (3) Azoto l'azoto totale ammoniacale teve provenire (4) Azoto ureico l'azoto (5) Azoto l'azoto (5) Aell'urea Almeno 3/5 del formaldeide titolo dichiarato li azoto (5) deve sssere solubile n acqua calda n acqua calda n acqua calda li biureto: (N li biureto: (
dalla forma d'azoto (5) 5 % K2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	41 if 0 0 0 0 0 4 t 0 0 ii 41
	Totale 18 % (N + K ₂ O)
forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide
	Sospensione Prodotto in di concime forma fluid NK cui gli elerr contenente fertilizzanti urea derivano de formaldeide sostanze in sopoensione e sopoensione e sospensione e aggiunta di sostanze in contenente fertilizzanti origine anii origi
	7

Punto 7. CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO, dopo il prodotto Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi Gdrolizzato di profeine animali) in forma fluida, sono acciunti i secuenti prodotti: lo deve

ن	iui olizzato ui pi oteli	ne animan) in ioi ma muna, sono a	ginnin i seguenni prononi.		
_	J Denominazione del	Indicazioni concernenti il modo di	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	Altre indicazioni	Elementi il cui titolo
	tipo	preparazione e i	(percentuale in peso).	concernenti	essere garantito



		componenti essenziali	Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	la denominazione del tipo	Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	7	8	4	S	9
v	Solfato di calcio	Prodotto d'origine naturale od industriale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione	25 % CaO 35 % SO3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno 1'80 % al setaccio a maglie di 2 mm; passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm.	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Anidride solforica totale Facoltativamente: CaO totale
9	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio d'origine industriale	12 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua		Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante
7	Formiato di calcio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale formiato di calcio	33,6 % CaO solubile in acqua 56 % formiato		Ossido di calcio Formiato
∞	Formiato di calcio fluido	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di formiato di calcio	21 % CaO solubile in acqua 35 % formiato		Ossido di calcio Formiato
6	Chelato di calcio di acido imminodisuccinico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	9% CaO Calcio valutato come CaO chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua		Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.
10	Zolfo elementare	Prodotto d'origine naturale od industriale più o meno raffinato	98 % S (245 %: SO3) Zolfo valutato come SO3 totale		Anidride solforica totale
11	Kieserite	Prodotto di origine mineraria con- tenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato	24 % MgO 28 % SO3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
12	Solfato di magnesio	Prodotto contenente solfato di magnesio eptaidrato quale componente principale	15 % MgO 28 % SO3 Se sono aggiunti microelementi, dichiarati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6: 10 % MgO	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Anidride solforica solubile in acqua



	Ossido di magnesio solubile in acqua	Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua	Ossido di magnesio totale		Ossido di magnesio totale	Ossido di magnesio	
	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni	commerciali					
17 % SO3 Magnesio e zolfo espressi in ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	5 % MgO 10 % SO3	Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	08 W MgO	Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,063 mm.	24 % MgO	13 % MgO	Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo di calcio: 3 % CaO
	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di solfato di magnesio d'origine	industriale	Prodotto ottenuto per via chimica	contenente come componente principale idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 13	Soluzione di cloruro di Prodotto ottenuto per dissoluzione di	cloruro di magnesio d'origine industriale
	Soluzione di solfato di magnesio		Idrossido di magnesio		Sospensione Prod'idrossido di magnesio 13	Soluzione di cloruro di	magnesio
	13		14		15	16	

Il capitolo 8. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI) è sostituito come segue:

Premessa

- Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano al punto 8.3 a,
- se il prodotto non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua può esser qualificato «solubile» Ъ.
- se un microelemento è presente in forma chelata deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata. ပ

8.1. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

Microelementi (Elementi) il cui	titolo deve essere garantito	Solubilità.	
Altre indicazioni concernenti	la	denominazione del tipo	
Titolo minimo in microelementi	(Elementi)fertilizzanti	(percentuale in	
Indicazioni concernenti il modo	di	preparazione	
Denominazione	del tipo.		
ż			

Altri criteri.	9	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) totale	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) totale Boro (B) solubile in acqua, se presente	Boro (B) solubile in acqua.	Cobalto (Co) solubile in acqua	Cobalto (Co) solubile in acqua Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del cobalto
5		Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.		La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	La denominazione deve contenere i nomi dei componenti presenti	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali.	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione minerale	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del cobalto solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
peso). Indicazione concernente la valutazione	degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti 4	14 % B solubile in acqua	10 % B solubile in acqua	7 % B totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	8 % B solubile in acqua	2 % B solubile in acqua	2 % B totale	10% B solubile in acqua.	19 % Co solubile in acqua	5 % di cobalto solubile in acqua e almeno 1'80 % del cobalto solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati
e i componenti essenziali.	ю.	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o pandermite contenente come componente essenziale borati di calcio	Prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolammina	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 1 (a) e/o 1 (b) e/o 1 (c) e/o 1 (d)	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale l'ottoborato di potassio e le sue forme polidrate.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati
	7	Acido borico	Borato di sodio	Borato di calcio	Boro etanolammina	Concime borato in soluzione	Concime borato in sospensione	Borato di potassio	Sale di cobalto	Chelato di cobalto
	-	1 (a)	1 (b)	1 (c)	1 (d)	1 (e)	1 (f)	1(g)	2 (a)	2 (b)









	_					
solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno I'I % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Cobalto (Co) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Tacoltativamente: cobalto (Co) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) totale complessato	Rame (Cu) solubile in acqua	Rame (Cu) totale	Rame (Cu) totale	Rame (Cu) solubile in acqua Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela al-
	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 2). il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 1'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato, se presente, che può essere autorizzato, se presente, che può essere identificato sulla base di una norma europea	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale.			Nome di ogni agente chelante auto- rizzato che chela almeno 1'1 % del rame solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
	2 % Co solubile in acqua Quando i concimi del tipo 2 (a) e 2 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere al- meno il 40 % del Co solubile in acqua	5 % Co solubile in acqua; la fra- zione complessata deve comprendere almeno 1'80 % del cobalto solubile in acqua	20 % Cu solubile in acqua	70 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	45 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	5% di rame solubile in acqua e almeno 1'80 % del rame solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati
	Soluzione acquosa di concimi del tipo 2 (a) e/o 2 (b) o 2 (d)	Prodotto solubile in acqua contenente cobalto combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con uno o più agenti chelanti autorizzati
	Soluzione di concime al cobalto	Complesso di cobalto	Sale di rame	Ossido di rame	Idrossido di rame	Chelato di rame
	2 (c)	2 (d)	3 (a)	3 (b)	3 (c)	3 (d)





	<u> </u>		<u>e</u>	
meno l'1 % del rame solubile nel- l'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua se risulta pari ad almeno 1/4 del rame totale Rame (Cu) chelato eventualmente presente	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Rame (Cu) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Facoltativamente: rame (Cu) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati Rame (Cu) totale	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua, se presente Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere
	La denominazione deve contenere: (1) i nomi dei composti del rame; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	La denominazione deve contenere: (1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; (2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 11 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea;	il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	La denominazione deve contenere: 1) il nome degli anioni eventualmente presenti; 2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 11 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base
	5 % Cu totale	2 % Cu solubile in acqua Quando i concimi del tipo 3 (a) e 3(i) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere al- meno il 40 % del Cu solubile in acqua	50 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	17 % Cu totale
	Prodotto ottenuto miscelando con-cimi dei tipi 3 (a) e/o 3 (b) e/o 3 (c) e/o uno solo del tipo 3 (d) e, se del caso, una carica non nutriente né tossica	Soluzione acquosa di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (d) o 3 (i)	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossicloruro di rame [Cu2CI(OH) ₃]	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (b) e/o 3 (c) e/o 3 (d) e/o 3 (g)
	Concime a base di rame	Soluzione di concime a base di rame	Ossicloruro di rame	Concime al rame in sospensione
	3 (e)	3 (f)	3 (g)	3 (h)







					base di una norma europea
3 (i)	Complesso di rame	Prodotto solubile in acqua contenente rame combinato chimica- mente con un agente complessante autorizzato	5 % Cu solubile in acqua; la fra- zione complessata deve comprendere almeno 1'80 % del rame solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) totale complessato
3(1)	Complesso di rame con ligninsolfonato di ammonio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di rame	4% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Rame (Cu) totale Rame (Cu) in forma di complesso
4 (a)	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro	12 % Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale	Ferro (Fe) solubile in acqua
4 (b)	Chelato di ferro	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del ferro con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del ferro solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del ferro solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
4 (c)	Soluzione di concime a base di ferro	Soluzione acquosa di concimi del tipo 4 (a) e/o 4 (b) o 4 (d)	2 % Fe solubile in acqua Quando i concimi del tipo 4 (a) e 4(d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 11 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Ferro (Fe) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: ferro (Fe) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
4 (d)	Complesso di ferro	Prodotto solubile in acqua contenente ferro combinato	5 % Fe solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) totale complessato









	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso	Fегго (Fe) in forma complessata	Fe solubile in acqua Fe in forma complessata Contenuto in tannini	Manganese (Mn) solubile in acqua	Manganese (Mn) solubile in acqua Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelarti autorizzati Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 11 % del manganese solubile nell'acqua e che può es- sere identificato e quantificato da
può essere identificato sulla base di una norma europea	Ligninsolfonato d'ammonio Fe Fe	Natura dei sali impiegati Fe	Natura dell'agente Fe complessante Fe	Natura dell'agente complessante: estratto regetale contenente tannini CC	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato.	Nome di ogni agente chelante autorizzato Miche chela almeno l' 1 % del manganese Fa solubile nell'acqua e che può essere michentificato e quantificato da una norma cherropea agrucopea agrucopea
1'80 % del ferro solubile in acqua	10% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	3% Fe totale 2,4% Fe complessato 20% C umificato	2,5% Fe totale di cui almeno 8/10 Complessato	3% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	17 % Mn solubile in acqua	5 % di manganese solubile in acqua e almeno 1'80 % del manganese solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti i chelanti autorizzati
chimicamente con un agente complessante autorizzato	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato d'ammonio e ferro solfato	Prodotto ottenuto per complessazione da sostanze umiche e solfato di ferro in presenza di sali dell'acido fosforico contenente come componenti essenziali acidi umici e/o fulvici, sali di ferro, fosfati di potassio	Prodotto ottenuto per complessazione del ferro derivante da solfato ferroso, con idrolizzato proteico	Prodotto ottenuto per complessazione di sali di ferro con estratti vegetali contenente tannini	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (Mn II)	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con uno o più agenti chelanti autorizzati
	. Ligninsolfonato di ferro Complesso di ferro	Complesso di ferro con sostanze umiche	Concime a base di ferro complessato con amminoacidi e peptidi	Concime a base di ferro complessato con estratti vegetali contenenti tannini tannini	Sale di manganese	Chelato di manganese
	4 (e).	4 (f).	4(g).	4(h).	5 (a)	5 (b)









					una norma europea
5 (c)	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40 % Mn totale Finezza di macinazione: passaggiodi almeno I'80 % al setaccio da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5 (d)	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5 (a)e 5 (c)	17 % Mn totale	La denominazione deve contenerei nomi dei composti del manganese usati	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se è pari ad almeno 1/4 del manganese totale
S (e)	Soluzione di concime a base di manganese	Soluzione acquosa di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) o 5 (g)	2 % Mn solubile in acqua Quando i concimi del tipo 5 (a) e 5 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 11 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Manganese (Mn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea manorma europea che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: manganese (Mn) ctotale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
5 (f)	Concime al manganese in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) e/o 5 (c)	17 % Mn totale	La denominazione deve contenere: 1) il nome degli anioni eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 1'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua, se presente Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea
5 (g)	Complesso di manganese	Prodotto solubile in acqua contenente manganese combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % Mn solubile in acqua; la fra- zione complessata deve comprendere almeno 1'80 % del manganese solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) totale complessato
5 (h)	Complesso di manganese con Ligninsolfonato	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e	10% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) in forma di complesso









	di ammonio	solfato di manganese			
6 (a)	Molibdato di	Prodotto ottenuto per via chimica	35 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in
	sodio	contenente come componente essenziale molibdato di sodio			acqua
(q) 9	Molibdato	Prodotto ottenuto per via chimica	50 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in
	d'ammonio	contenente come componente essenziale molibdato d'ammonio			acqua
(c) 9	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6 (a) e 6 (b)	35 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenerei nomi dei composti del molibdeno usati	Molibdeno (Mo) solubile in acqua
(p) 9	Soluzione di	Prodotto ottenuto per	3 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenerei nomi	Molibdeno (Mo) solubile in
	concime a base dimolibdeno	dissoluzione in acqua di concimi del tipo 6 (a) e/o di uno solo del tipo 6 (b)		dei composti del molibdeno usati	acqua
7 (a)	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15 % Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato	Zinco (Zn) solubile in acqua
7 (b)	Chelato di zinco	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di zinco solubile in acqua e almeno 1'80 % dello zinco solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % dello zinco solubile nell'acqua eche può essere identificato e quantificato da una norma europea	Zinco (Zn) solubile in acqua Facoltativamente: totale zinco (Zn) chelato da agenti chelanti autorizzati
					Zinco (Zn) chelato da ogni agente
					chelante autorizzato che chela al- meno 1'1 % dello zinco solubile
					nell'acqua e che può essere
					identificato e quantificato da una
7 (c)	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica	70 % Zn totale		Zinco (Zn) totale
		contenente come componente essenziale ossido di zinco	Finezza di macinazione: passaggio di almeno 1'80 % al setaccio da 0.063 mm		
(b) 7	Concime a base	Prodotto ottenuto miscelando i	30 % Zn totale	La denominazione deve contenerei nomi di	Zinco (Zn) totale
	di zinco	tipi 7 (a) e 7 (c)		composti dello zinco presenti	Zinco (Zn) solubile in acqua se è
					parı ad almeno 1/4 dello zınco (Zn) totale
2 (e)	Soluzione di concime a base	Soluzione acquosa di concimi del tipo 7 (a) $e/o 7$ (b) o 7 (g)	2 % Zn solubile in acqua Quando i concimi del tipo 7 (a) e	La denominazione deve contene re: 1) il nome dell'anione o degli anioni	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) chelato con ogni agente
	di zinco		7 (g) sono miscelati, la frazione	minerali eventualmente presenti;	chelante autorizzato che chela al-







meno I'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e che norma europea zinco (Zn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla icato base di una norma europea Pacoltativamente: zinco (Zn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati	v	il nome Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco co che (Zn) totale complessato i una	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) in forma di complesso
2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quanficato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può es- sere identificato sulla base di una norma europea	La denominazione deve contenere: 1) nome(i) degli anioni 2) il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Ligninsolfonato di ammonio
complessata deve comprendere al- meno il 40 % dello Zn solubile in acqua	20 % totale di zinco	5 % zinco solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % dello zinco solubile in acqua	10% Zn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso
	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 7 (a) e/o 7 (c) e/o dei tipi 7 (b) in acqua	Prodotto solubile in acqua contenente zinco combinato chimica- mente con un agente complessante autorizzato	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di zinco
	Sospensione di concime a base di zinco	Complesso di zinco	Complesso di zinco con ligninsolfonato di ammonio
	7 (f)	7 (g)	7 (h)

8.2. Miscele di microelementi (solide o fluide)

8.2.1. Titolo minimo di microelementi nelle miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi, percentuale del peso del concime

	Quando il microele	Quando il microelemento è presente sotto forma:
Per un microelemento:	esclusivamente minerale	chelata o complessata
Boro (B)	0,2	0,2
Cobalto (Co)	0,02	0,02
Rame (Cu)	5,0	0,1
Fегго (Fe)	2,0	0,3
Manganese (Mn)	0,5	0,1
Molibdeno (Mo)	0,02	
Zinco (Zn)	0,5	0,1

— 100

8.2.2. Titolo minimo di microelementi nei concimi nazionali per l'apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi applicabili al suolo, percentuale del peso del concime

Per colture o pascoli Per uso orticolo

 Boro (B)
 0,01
 0,01

 Cobalto (Co)
 0,002
 —

 Rame (Cu)
 0,01
 0,002

 Ferro (Fe)
 0,5
 0,02

 Manganese (Mn)
 0,1
 0,01

 Molibdeno (Mo)
 0,001
 0,001

 Zinco (Zn)
 0,001
 0,002

8.2.3. Titolo minimo di microelementi nei concimi nazionali per l'apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi da nebulizzare sul fogliame, percentuale del peso del concime

Boro (B)	0,010
Cobalto (Co)	0,002
Rame (Cu)	0,002
Ferro (Fe)	0,020
Manganese (Mn)	0,010
Molibdeno (Mo)	0,001
Zinco (Zn)	0,002

8.2.4. Miscele di microelementi (solide o fluide)

ż	Denominazio ne	Indicazioni concernenti il	Titolo minim (perc	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso).	Altre indicazioni concernenti la	Elementi il cui titolo deve
	del tipo	modo di	Indicazioni c	Indicazioni concernenti la valutazione	denominazione	essere
		preparazione e i	degli el	degli elementi fertilizzanti.	del tipo.	garantito. Forma e
		componenti	Altri	Altri requisiti richiesti.		solubilità degli elementi fertilizzanti.
		essenziali	Titolo	Titoli minimi per		Altri criteri
			minimo	ciascun oligoelemento		
			comples.	sotto forma		
				esclusivamente		
				minerale		
1.	Miscela		%5	Boro (B)	Nome e simbolo	simbolo II tenore totale di ciascun microelemento.
	di	per miscelazione di		Cobalto (Co)	chimico dei	dei Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti
	microelementi	microelementi due o più concimi		Rame (Cu)	microelementi presenti	microelementi presenti almeno pari a metà del tenore totale.
	solida	del tipo 8.1.		Ferro (Fe)	elencati secondo	secondo Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in
				Manganese (Mn)	l'ordine alfabetico dei	l'ordine alfabetico dei cui i microelementi siano completamente
				Molibdeno (Mo)	simboli chimici,	chimici, solubili in acqua
				Zinco (Zn)	seguiti,	Nome e simbolo chimico dei microelementi
					immediatamente dopo	immediatamente dopo presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei
					la denominazione del	la denominazione del simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo
				Singoli microelementi	tipo, dal nome del	microelementi tipo, dal nome del la denominazione del tipo, dal nome del
				conforme mente alla	alla controione o dei	dei controione o dei controioni
				sezione 8.2.1	controioni	Per i microelementi chimicamente legati a una
						molecola organica il microelemento è
						dichiarato immediatamente dopo il titolo
					Natura dell'agente	solubile in acqua come percentuale del con-

					chelante se presenti microelementi in forma chelata	presenti cime in termini di massa, seguito da una delle in espressioni «chelato con» o «complessato con» e il nome di ciascun agente chelante o complessante autorizzato, quale precisato nella sezione E.3. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalle sue iniziali.
						Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e facoltative è riportata la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.»
<i>i</i>	Miscela di microelementi fluida	Prodotto ottenuto per miscelazione di due o più concimi del tipo 8.1, oppure per dissoluzione e/o sospensione in acqua di due o più concimi del tipo 8.1	2%	Boro (B) Cobalto (Co) Rame (Cu) Ferro (Fe) Manganese (Mn) Molibdeno (Mo) Zinco (Zn) Singoli microelementi conforme- mente alla sezione 8.2.1	Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denomina- zione del tipo, dal nome del controione o dei controioni Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Nome e simbolo II tenore chimico dei totale di ciascun microelementi presenti microelemento. elencati secondo Tenore solubile I'ordine alfabetico dei in acqua nei casi simboli chimici, in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in alla la denomina- zione del cui i microelementi siano completamente tipo, dal nome del solubili in acqua controioni o dei controioni Titolo solubile in acqua di ciascun microelementi in microelemento, espresso come percentuale del Natura dell'agente con- cime in termini di massa, allorché il titolo chelante se presenti solubile è almeno la metà del titolo totale. Per i microelementi in acqua e dichiarato unicamente il titolo solubile in acqua e forma chelata acqua. Per i microelementi chimicamente legati a una molecola organica il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua.

te.»		
riconosciuto. Non superare le dosi appropria-		
«Da utilizzare soltanto in caso di bisogno		
facoltative è riportata la seguente dicitura:		
Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e		
può essere sostituito dalle sue iniziali.		
sezione E.3. Il nome della molecola organica		
complessante autorizzato, quale precisato nella		
e il nome di ciascun agente chelante o		
espressioni «chelato con» o «complessato con»		
cime in termini di massa, seguito da una delle		

8.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento che- lato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

8.3.1 Agenti chelanti

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

ż	Denominazione	Denomin	Formula chimica	Numero CAS
		azione		dell'acido (1)
		alternati		
		va		
-	Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	C10H16O8N2	60-00-4
7	Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEEDTA	C10H18O7N2	150-39-0
3	Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	C14H23O10N3	67-43-6
4	4 Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossifenilacetico)	[o,o] EDDHA	[0,0] EDDHA C18H20O6N2	1170-02-1

475475-49-1	641632-90-8	641633-41-2	85120-53-2	57368-07-7 e 642045-40-7	131669-35-7	35998-29-9	20846-91-7
[o,p] EDDHA C18H20O6N2	C20H24O6N2	C20H24O6N2	C20H20O10N2	$C_{18}H_{20}O_{12}N_{2}S_{2} + n*(C_{12}H_{14}O_{8}N_{2}S)$	$ m C_8H_{11}O_8N$	C20H24N2O6	[S,S]-EDDS C10H16O8N2
[o,p] EDDHA	[o,o] EDDHMA	[o,p] EDDHMA	ЕDDСНА	EDDHSA	IDHA	HBED	[S,S]-EDDS
Acido etilendiammino- N-(orto-idrossifenilacetico)- N'-(paraidrossifenilacetico)	Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossi-metilfenila-cetico)	Acido etilendiammino- N-(orto-idrossi-metilfenilaceti-co)- N'- (para-idrossi-metilfenilacetico)	Acido etilendiammino- N,N'-di(5-carbossi-2-idrossife-nilacetico)	Acido etilendiammino- N,N'-di(2-idrossi-5-sulfofenila-cetico) e suoi prodotti di condensazione	10 Acido iminodisuccinico	11 Acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-dia-cetico	12 [S,S]-acido etilendiammino succinico
5	9	7	∞	6	10	11	12

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

8.3.2Agenti complessati

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di

I seguenti agenti complessanti sono autorizzati esclusivamente in prodotti per fertitrigazione e/o applicazione fogliare, ad eccezione del lignosolfonato di Zn, del lignosolfonato di Cu e del lignosolfonato di Mn che possono essere applicati direttamente sul terreno.

Numero CAS dell'acido (1)	8062-15-5 (2)	23351-51-1
Formula chimica	Formula chimica nondisponibile	C7H14O8
Denominazione alternativa	ST	HGA
Denominazio I	Acido lignosolfonico	Acido eptagluconico
n.	1	2

Frazioni umiche e loro Sali	Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali	vegetale ite tannini	(1) Colo e titolo informativo
3 Frazioni Sali	Idrolizza 4 animali e	Estratto vegetale contenente tannini	(1) (1) 0

(1) Solo a titolo informativo.

È aggiunto il Capitolo 9. Sostanze di calcinazione

— 106

Tutte le proprietà indicate nelle tabelle delle sezioni da 9.1 a 9.5 si riferiscono al prodotto quale commercializzato, salva diversa specifica

Se agitate in acqua, le sostanze di calcinazione granulate prodotte per aggregazione di particelle primarie più piccole devono disaggregarsi in particelle con distribuzione delle dimensionicorrispondente a quanto indicato nelle descrizioni per ogni tipo, misurata mediante il metodo 14.9 «Determinazione dello sgretolamento dei granulati».

9.1. Calce naturale

	y.I.	Caice maturar	ע				
_	n.	Denominazio	Modo di preparazione e	Titolo minimo di elementi nutrifixi (nercentuale del Altre indicazioni relative Elementi nutrifixi il cui fitolo deve es-sere	Altre indicazioni relative	Elementi nutritivi il cui titolo deve es-sere	
		ne del tipo	componenti essenziali	Deso)	alla denominazione del	dichiarato	
		7	3	Indicazioni relative alla valutazione degli elementi	tipo	Forme e solubilità degli elementi nutritiva	
				nutritivi		Altri criteri da dichiarare	
				Altre prescrizioni	5	9	
				4			

determinata mediante consucte denominazioni consucte denominazioni consucte denominazioni consucte denominazioni almeno all 97 % ari al- meno al 50 %. Sommerciali o alternative. Nagnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Reattività e metodo di determina- zione (indicazione facoltativa). Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
mediante commerciali o alternative. 77% % e % o Mediante commerciali o alternative. Possono essere aggiunte le commerciali o alternative. Rossono essere aggiunte le commerciali o alternative. 80 %. 1	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni determinata mediante commerciali o alternative. ralmeno all 97 % ri almeno all 50 %. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni determinata me diante commerciali o alternative. ri almeno al 97 % ri almeno al 97 % ri almeno al 197 % ri almeno al 197 % ri almeno al 197 % ri almeno al 30 %. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni determinata me diante commerciali o alternative. Figure 1.2
Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: essenziale di calcio, -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % e mediante -frazione passante a 1 mm pari almeno al 180 % e mediante -frazione passante a 0,5 mm pari al- meno al 50 %. Valore neutralizzante minimo: 50 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno al 180 % -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 30 % e -frazione passante a 0,1 mm pari al- meno al 30 %.	Valore neutralizzante minimo: 45 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: a come -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % eenziali -frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %. Gediante -frazione passante minimo: 52 Lepositi Finezza delle particelle determinata me diante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno al 180 % e-frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 30 %.
Prodotto che alingrediente carbonato di ottenuto triturazione di naturali di calca	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero.
Calcare, qualità di base qualità di base prima qualità	Calcare magnesifero, qualità di base (2b) Calcare magnesifero di prima qualità

— 107 -

3a)	Calcare		Valore neutralizzante minimo: 48	Possono essere aggiunte le	
	dolomitico,			consuete denominazioni	
	quanta di base		Prodotto che abbia come stacciatura allo stato umido:	mediante commerciali o alternative.	
		ingredienti essenziali	essenziali -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97%		Valore neutralizzante
		carbonato di calcio e	carbonato di calcio e frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % e		Calcio totale
		carbonato di magnesio,	carbonato di magnesio, -frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.		Magnesio totale
3P)	Calcare	ottenuto mediante	mediante Valore neutralizzante minimo: 54	Possono essere aggiunte le Reattività e metodo	Reattività e metodo di determinazione
	dolomitico d	il triturazione di depositi	dolomitico di triturazione di depositi Totale magnesio: 12 % MgO	consuete denominazioni (indicazione facoltativa)	(indicazione facoltativa)
	prima qualità	prima qualità naturali di dolomite.	determinata	commerciali o alternative.	mediante commerciali o alternative. Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)
			Statetiatula allo stato ullituo.		stacciatura allo stato umido (indicazione
			-frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 %		facoltativa)
		•	-frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %		Risultati dell'incubazione del suolo
		•	-frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e		(indicazione facoltativa)
			-frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.		
4a)	Calcare		Valore neutralizzante minimo: 30	Possono essere aggiunte le	
	marino,		Finezza delle particelle determinata mediante	mediante consuete denominazioni	
	qualità di base		stacciatura allo stato umido:	commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale
		Prodotto che abbia come			Magnesio totale (indicazione facol tativa)
		ο.	essenziale -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % e		Reattività e metodo di determinazione
		carbonato di cacio,	di cacio, -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %.		(indicazione facoltativa) Contenuto in acqua
4b)	Calcare marino d	triturazione di depositi	: 40 determinata	Possono essere aggiunte le mediante consuete denominazioni	
	prima qualità	naturali di calcare di	prima qualità naturali di calcare di stacciatura allo stato umido:	commerciali o alternative.	stacciatura alio stato umido (indicazione
		ongine marma.	-frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % e		acollativa) Misultati dell'illettoazione dei
			-frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %.		suoto (marcazione faconativa)

— 108 -

Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione fa coltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	
onsuete aggiunte consuete nominazioni o ermative.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.
Finezza delle particelle determinata mediante Peracciatura allo stato umido dopo disintegrazione in la acqua: Prodotto che abbia -frazione passante a 2,15 mm pari al- meno al 90 % cone ingrediente -frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e alta essenziale carbonato di -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 40 %. Calcio, ottenuto Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante mediante triturazione di stacciatura allo stato secco) pari almeno al 40 % in depositi naturali di acido citrico Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.	Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua: -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % -frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 50 %. Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 65 % in acido citrico Valore neutralizzante minimo: 48 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.
Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare fine.	
5a) Calcare fine, qualitàdi base	5b) Calcare fine di prima qualità

Possono essere aggiunte valore neutralizzanteCalcio le consuete totale denominazioni o Magnesio totale se MgO ≥ 3 % Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determina- zione (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	
essere aggiunt consuet zioni ali	
Sospensione Prodotto che abbia valore neutralizzante minimo: 35 di carbonati carbonato di stacciatura allo stato umido: calcio e/o carbonato di frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % mediante triturazione e frazione passante a 0,1 mm pari al- meno al 30 %. Repositi naturali di calcare, calcare dolomitico o calcare fine.	
Prodotto che abbia Valore ner come ingredienti Finezza di essenziali carbonato di stacciatura calcio e/o carbonato di frazione pi mediante triturazione e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesi- fero, calcare dolomitico o calcare fine.	
Sospensione di carbonati	
9	

	Elementi nutritivi il cui titolo deveessere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare	9
	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	S
sidi di origine naturale	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi	nutritivi Altre prescrizioni
. 2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di	Modo di preparazione e componenti essenziali	e
stà di calce conte	Denominazione del tipo	7
). 2. Varie	n.	-

Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.
Prodotto che abbia come Valore neutralizzante minimo: 75 La denominazione del tipo ingrediente essenziale ossido Finezza delle particelle di calcio ottenuto mediante determinata mediante stacciatura definizione «fine» o setacciata». Fine: Fine: Fine: Setacciata: Al-meno al 97 %. Setacciata: Fine: Setacciata: Fine: Fine	inimo: 85 acciatura um pari al- um pari al-
Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare.	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido ingrediente essenziale ossido in depositi allo stato secco: naturali di calcare frazione passante a 4 n meno al 97 % Setacciata: - frazione passante a 8 n meno al 97 % e - frazione passante a 8 n meno al 97 % e - frazione passante a 8 n meno al 97 % e - frazione passante a 9 % superiore al 5 %.
Calce viva, qualità dibase	Calce viva di primaqualità
1a)	1b)







Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata» Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.
Valore neutralizzante minimo: 80 Magnesio totale: 7% MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 15 %.	come Valore neutralizzante minimo: 85 ossido Magnesio totale: 7 % MgO lo di Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: calcare Fine: -frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e
Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero.	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di Finezza delle particelle magnesio, ottenuto mediante determinata mediante st calcinazione di depositi allo stato secco: naturali di calcare magnesifero. Fine: -frazione passante a 4 n meno al 97 %Setacciata: -frazione passante a 8 n meno al 97 % e -frazione passante a 8 n meno al 97 % e -frazione passante a 8 n meno al 97 % e -frazione passante a 8 n meno al 97 % e -frazione passante a 8 n meno al 97 % e -frazione passante a 8 n meno al 97 % e
Calce viva magnesifera, qualità di base	Calce viva magnesifera di prima qualità
2a)	2b)

Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) le Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	La denominazione del tij deve comprendere definizione «fine» «setacciata». Possono essere aggiunte consuete denominazio commerciali o alternative.
Valore neutralizzante minimo: 85 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 %frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e	Valore neutralizzante minimo: 95 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 10,4 mm non superiore al 5 %.
Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite.	viva Prodotto che abbia come Valore neutralizzante minim di ingredienti essenziali ossido di Finezza delle particelle magnesio, ottenuto mediante determinata mediante staccia calcinazione di depositi allo stato secco: anturali di dolomite. Fine: -frazione passante a 4 mm p meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm p meno al 97 % e -frazione passante a 8 mm p meno al 97 % e -frazione passante a 8 mm p meno al 97 % e -frazione passante a 8 mm p meno al 97 % e -frazione passante a 8 mm p meno al 97 % e -frazione passante a 9,4 mr superiore al 5 %.
Calce viva dolomitica, qualità di base	3b) Calce viva dolomítica di prima qualità

4	Calce viva idrata (calce spenta)	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale idrossido di calcio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare.	Valore neutralizzante minimo: 65 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo
2	Calce viva idrata magnesifera (calce spenta magnesifera)	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 5 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
9	Calce viva idrata dolomitica	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare dolomitico.	Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
7	Sospensione di calce idrata	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e/o idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione, spegnimento e sospensione in acqua di	ne Valore neutralizzante minimo: 20 ali 5/0 Finezza delle particelle io, determinata mediante stacciatura nte allo stato umido: e e e e di - frazione passante a 0,16 mm pari	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se MgO \geq 3 % Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)

— 114 -





		depositi naturali di calcare, almeno al 95 %. calcare magnesifero o calcare dolomitico.	almeno al 95 %.		Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
3. Va	rietà di calce ottenu	3. Varietà di calce ottenute da processi industriali			
i).	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentualedel peso) Indicazioni relative alla	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi
-	c		valutazione degli elementi nutritivi		Altri criteri da dichiarare 6
	7	3	Altre prescrizioni 4	5	
1a)	Calce da zuccherificio produzione dello zu	Prodotto ottenuto dalla produzione dello zucchero,	Valore neutralizzante minimo: 20	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa)
1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	1b) Calce da zuccherificio esclusivamente di calce viva (sospensione) proveniente da fonti naturali	Valore neutralizzante minimo: 15	commercian o anemanve.	Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione
		e contenente come			(indicazione facoltativa)
		di cal			(indicazione facoltativa)

— 115 -

9. 4. Calce mista



n	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare
П	Calce mista	Prodotto ottenuto miscelando i tipi che figurano nelle sezioni G1 e G2.	Prodotto ottenuto miscelando Titolo minimo di carbonato: 15 % i tipi che figurano nelle Titolo massimo di carbonato: 90 % %	Se MgO ≥ 5 % si deve ripi che figurano nelle sa aggiungere alla Magnesi totale se MgO denominazione del tipo. Possono essere aggiunte le (indicazione facoltativa) consuete denominazioni contento in acqua (indicazione aggiunte.	Prodotto ottenuto miscelando Titolo massimo di carbonato: 15 % Se MgO ≥ 5 % si deve Tipi che figurano nelle Sezioni G.1 e G.2. sezioni G1 e G2. % segiungere aggiungere alla Magnesi o totale se MgO ≥ 3 % denominazione del tipo. Possono essere aggiunte le (indicazione facoltativa) consuete denominazioni commerciali o alternative.

9.5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare	Valore neutralizzante Elementi nutritivi in base alle dichiarazioni delementi nutritivi dei tipi singoli di concimi Calcio totale Magnesio totale se MgO \geq 3% Se il tenore di cloruro non supera il 2% Cl spuò aggiungere la specificazione «a basse tenore di cloruro». Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza (indicazione facoltativa)
Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Altre prescrizioni riportate nelle voci individuali.
Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Valore neutralizzante 15 3 % N per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di N 3 % P ₂ O ₅ per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di P ₂ O ₅ 3 % K ₂ O per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua
Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Prodotto ottenuto tramite miscelazione, compattazione a ogranula-zione di sostanze di a calcinazioneche figurano calcinazioneche figurano nelle sezioni da 9.1. a 9.4. 3 offgurano nei punti 2, 3 o 4. Non sono consentite le misceleseguenti: — Solfato ammonico (tipo 2.1.2) o urea (tipo c.1.1.8) con calci contenenti ossidi o idrossidi che figurano nella sezione 9.2. — Miscelazione e successiva compattazione o granulazione di superfosfati dei tipi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.8, con qualsiasi tipo che figura nelle sezioni da 9.1 a 9.4.
Denominazione del tipo	Miscela di denominazione del tipo che figura nelle sezioni de 9.1. a 9.4.] e [designazione del tipo che figurano nei punti 2, 3 o 4].
n. 1	

Allegato 2

Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

e segue:
come
sostituto
ne è
azio
nitrific
della
nibitori
Ι:
1.1
Punto 2

Note 5				Non superare il quantitativo massimo di 500 g s.a./ha per anno	Rapporto di miscela 10:1 (DCD:TZ)	Rapporto di miscela 2:1 (TZ:MP)	
Titolo minimo e massimo del- l'inibitore, in percentuale in massa dell'azoto totale presente come azoto ammoniacale e azoto ureico	Massimo	1,6	4,5		4,0	1,0	1,6
Titolo minimo l'inibitore, in massa dell'azot come azoto a azoto a	Minimo	0,8	2,25		2,0	0,2	8,0
Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	Massimo	2	4,5	9,0			
Minimo-massir addizionabile percentuale de azoto mineral	Minimo	0,5	2,25	0,3			
Denominazione del tipo e composizione dell'inibitore della nitrificazione		3,4 - Dimetilpirazolofosfato	Diciandiammide (DCD)	Nitrapyrin	Prodotto contenente diciandiammide (DCD) e 1,2,4- triazolo (TZ) n. CE# EINECS 207-312-8 n. CE# EINECS 206-022-9	Prodotto contenente 1,2,4- triazolo (TZ) e 3-metilpirazolo (MP) n. CE# EINECS 206-022-9 n. CE# EINECS 215-925-7	Miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1- yl) succinico e di acido 2- (4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA) N. CE 940-877-
. X		1	2	3	4	5	9

Punto 2.1.2. Inibitori dell'ureasi è sostituito come segue:

z	Denominazione del tipo e com-posizione	Titolo minimo e massimo del-
	dell'inibitore del- l'ureasi	l'inibitore, in percentuale in massa
	2	dell'azoto totale presente come
		3
1	N-(n-butil) tiofosforico tria-mide (NBPT) N. ELINCS 435-740-7	Minimo 0,09 Massimo 0,20
2	Triammide N-(2-nitrofe-nil)fosforica (2-NPT) Minimo 0,04 n. CE# EINECS 477-690-9 Massimo 0,15	Minimo 0,04 Massimo 0,15
8	Miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) (rapporto di 3 a 1 (1))	Minimo: 0,02 Massimo: 0,3
	Miscela di reazione: n. CE 700-457-2	
	Miscela di NBPT/NPPT: NBPT: n. ELINCS 435- 740-7	
	NPPT: n. CAS 916809-14-8	

Allegato 3

Allegato 7 Tolleranze

Punto 1.1.3. Definizioni è modificato come segue:

Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Decreto, tenuto conto dell'incertezza di misura.

Punto 3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi) è sostituito come segue:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	Tannini totali
Nitrato di calcio	0,4	_
Nitrato di calcio e magnesio	0,4	-
Nitrato di sodio	0,4	-
Nitrato del cile	0,4	-
Calciocianamide	1,0	-
Calciocanamide nitrata	1,0	-
Solfato ammonico	0,3	-
Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo:		
- 32% o meno;	0,8	-
- +32%	0,6	
Sali misti azotati	0,5	-
Soluzioni ammoniacali	0,4	-
Sospensione di solfato ammonico	0,4	-
Ossammide	0,8	-
Solfonitrato ammonico	0,8	-
Solfonitrato di magnesio	0,8	-
Nitrato ammonico di magnesio	0,8	-
Urea	0,4	-
Sospensione di nitrato di calcio	0,4	-
Soluzione di concime azotato con urea formaldeide	0,4	-
Sospensione di concime azotato con urea formaldeide	0,4	-
Urea-ammonio solfato	0,5	-
Soluzione di nitrato ammonico e urea	0,6	-
Urea calcionitrato	0,8	-
Soluzione di concimi azotati	0,6	-
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4	-
Ossiammino-triazina	1,0	-
Soluzione di concime azotato contenente tannini	0,5	0,2

Punto 3.1.2. Concimi fosfatici (solidi) è sostituito come segue:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P ₂ O ₅
Concimi fosfatici scorie Thomas:	
Dichiarazione espressa da una forcella del 2% in pesoDichiarazione espressa da un solo numero	0,0 1,0
Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5	0,8
Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4	0,8
Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, e 3 [*], 6 [**]	0,8
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3	0,9
Solubile in acqua: per i concimi di cui al numero 6 [**]	1,3

^[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3

Punto 3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)) è sostituito come segue:

	, <u>,</u>
	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K ₂ O
Cloruro potassico:	
- fino al 55% compreso	1,0
- oltre il 55%	0,5
Sale potassico B.T.C.	1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0
Soluzione di Sali potassici B.T.C.	1,0
Soluzione di cloruro di potassio	1,0
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1
Soluzione di sali misti potassici	1,0
Sale grezzo di potassio	1,5
Sale grezzo di potassio arricchito	1,0
Cloruro di potassio contenente Sali di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente Sali di magnesio	1,5

Punto 3.7. Elementi nutritivi secondari e/o microelementi nei concimi è sostituito come segue:

Elementi nutritivi secondari nei concimi

Le tolleranze ammesse in rapporto ai titoli dichiarati di calcio, magnesio, sodio e zolfo, corrispondono ad un quarto del titolo dichiarato di tali elementi nutritivi fino ad un massimo 0,9% in termini assoluti per CaO, MgO, Na₂O e SO₃,vale a dire 0.64 per Ca, 0,55 per Mg, 0,67 per Na e 0,36 per S.

Microelementi nei concimi

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di microelementi è di:

^[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

- 0,4% in termini assoluti nel caso dei titoli superiori al 2%;
- Un quinto del valore dichiarato nel caso dei titoli inferiori o uguali al 2%.

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato delle varie forme di azoto o alle solubilità dichiarate dell'anidride fosforica è pari a un decimo del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo in 2% in termini di massa, purché il titolo globale del suddetto elemento nutritivo si mantenga entro i limiti indicati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze sopra riportate.

3.7.1. Concimi a base di Calcio, Magnesio o Zolfo

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:			
	CaO totale	CaO complessato	N	Amminoacidi totali
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi				
(idrolizzato di proteine animali) in forma solida	0,6	0,8	0,5	10
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi				
(idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	0,3	0,5	0,3	5

3.9. Sostanze di calcinazione sono state aggiunte le seguenti tolleranza:

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di calcio e magnesio è di:

Ossido di magnesio:	
Sino a 8% MgO compreso	1
Tra 8% e 16% di MgO	2
Superiore a 16% di MgO	3
Ossido di calcio	3

La tolleranza ammessa in rapporto al valore neutralizzante dichiarato è di:

Valore neutralizzante	3
-----------------------	---

La tolleranza applicabile alla percentuale dichiarata di materiale passante a dimensione specifica del setaccio è di:

Finezza delle particelle	10
--------------------------	----

ALLEGATO 4

Allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato

Punto 3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo è sostituito come segue:

- 3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA), SOSTANZE DI CALCINAZIONE in lettere maiuscole.
- 3.1.2. La denominazione del tipo di concime o della sostanza di calcinazione, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione senza riprendere la parola «concime» ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione «a basso titolo» quando prevista.
- 3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante e/o sostanze utili ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1.
- 3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi o delle sostanze utili per le sostanze di calcinazione deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.
- 3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti e/o delle sostanze utili debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O), anidride solforica (SO₃) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).
- 3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.
- 3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.

Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;
- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;

- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le sostanze di calcinazione di cui al capitolo 9 dell'allegato 1 si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo è completata con l'indicazione «con microelementi» o dalla preposizione «con» seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.

Per i concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.
- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;
- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

- 3.1.3.6. Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.
- 3.1.4. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».
- Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
- 3.1.4.1. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.
- 3.1.4.2. I concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:

- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl⁻ inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl⁻ superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.
- 3.1.6. Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.

ALLEGATO 5

L'Allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico è stato sostituito come segue:

PROVA DI DETONABILITA'

Fatte salve le misure di cui all'articolo 7 del presente Decreto, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del suddetto allegato. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati ed elencati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 148 del 24 giugno 2006 o da un Organismo notificato ai sensi del Regolamento UE 2019/1009.

La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO

I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concime può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concime non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

1.1. Porosità (ritenzione d'olio)

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50°C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 del presente allegato, non deve superare il 4% in massa.

1.2. Materiale combustibile

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2% nei concime con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5% in massa e non deve superare lo 0,4% nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28%, ma inferiore al 31,5%.

1.3. pH

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

1.4. Analisi granulometrica

Non più del 5% in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3% in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

1.5. Cloro

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02% in massa.

1.6. Metalli pesanti

Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati secondo le procedure previste dal presente Decreto. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 del presente allegato. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:

- tubo d'acciaio senza saldature;
- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm;
- diametro esterno: almeno 114 mm;
- spessore della parete: almeno 5 mm;
- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa;
- temperatura di prova: 15-25°C;
- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm, sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5%.

3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2

Metodo 1 Metodi d'applicazione dei cicli termici

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce i procedimenti da seguire per sottoporre il campione ai cicli termici che precedono l'esecuzione della prova di ritenzione d'olio per concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto e della prova di detonabilità per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sia semplici che composti.

I metodi dei cicli termici chiusi quali descritti nella presente sezione sono ritenuti idonei a simulare con sufficiente fedeltà le condizioni da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del titolo II, capo IV, senza che essi siano tuttavia necessariamente in grado di simulare ogni condizione incontrata nel corso del trasporto e del magazzinaggio.

2. Cicli termici di cui all'allegato III.1

2.1. Campo d'applicazione

Il seguente procedimento concerne i cicli termici che precedono la determinazione della ritenzione d'olio del concime.

2.2. Principio e definizione

Riscaldare il campione in un matraccio di Erlenmeyer portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per due ore (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per due ore (fase a 25 °C). L'insieme delle due fasi successive a 50 °C ed a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici il campione viene conservato ad una temperatura di 20 ± 3 °C in attesa di determinarne la ritenzione d'olio.

2.3. Apparecchiatura

Normale attrezzatura di laboratorio, ed in particolare:

bagnimaria termostatati a 25 (± 1) ed a 50 (± 1) °C,

beute della capacità di 150 ml.

2.4. Modo di operare

Versare il campione di 70 (\pm 5) g in una beuta e chiuderla quindi ermeticamente.

Trasferire ogni due ore ogni beuta dal bagno a 50 °C al bagno a 25 °C e viceversa.

Mantenere l'acqua di ogni bagno a temperatura costante ed agitarla rapidamente avendo cura che il livello dell'acqua si mantenga al di sopra del livello del campione. Proteggere il tappo dalla condensazione con un cappuccio di gomma spugnosa.

3. Cicli termici di cui all'allegato III-2

3.1. Campo d'applicazione

Il seguente procedimento concerne i cicli termici che precedono l'esecuzione della prova di detonabilità.

3.2. Principio e definizione

Riscaldare il campione in un recipiente a tenuta stagna portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per un'ora (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per un'ora (fase a 25 °C). L'insieme delle due fasi successive a 50 °C ed a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici il campione viene conservato ad una temperatura di 20 ± 3 °C in attesa di subire la prova di detonabilità.


3.3. Apparecchiatura

Un bagnomaria termostatato a temperature comprese tra 20 e 51 °C con una velocità minima di riscaldamento e di raffreddamento di 10 °C/h, oppure due bagnimaria di cui uno termostatato alla temperatura di 20 °C e l'altro a quella di 51 °C. L'acqua del bagno o dei bagni viene agitata in continuazione ed il volume dei bagni dev'essere tale da garantire una buona circolazione dell'acqua.

Un recipiente d'acciaio inossidabile a tenuta stagna, dotato al centro di una termocoppia. Il recipiente deve avere una larghezza esterna di $45 (\pm 2)$ mm e pareti dello spessore di 1,5 mm (vedi figura 1). Altezza e larghezza del recipiente possono variare in funzione delle dimensioni del bagnomaria, ad esempio lunghezza 600 mm, altezza 400 mm.

3.4. Modo di operare

Introdurre nel recipiente una quantità di concime sufficiente per una prova di detonabilità e chiuderlo con il coperchio. Porre il recipiente nel bagnomaria. Riscaldare l'acqua a 51 °C e misurare la temperatura al centro del campione di fertilizzante. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 50 °C iniziare il raffreddamento. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 25 °C riscaldare nuovamente dando inizio al secondo ciclo. Qualora s'impieghino due bagni trasferire il recipiente da un bagno all'altro dopo ogni periodo di riscaldamento/raffreddamento.



Metodo 2 Determinazione della ritenzione d'olio

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce il procedimento da seguire per determinare la ritenzione d'olio di concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.



Il metodo è applicabile a concimi tanto perlati quanto granulari che non contengano sostanze solubili in olio.

2. Definizione

Ritenzione d'olio di un concime: la quantità d'olio trattenuta dal concime determinata nelle condizioni operative descritte ed espressa in percentuale della massa.

3. Principio

Immersione totale del campione in gasolio per un tempo determinato, seguita da sgocciolamento dell'eccesso di gasolio nelle condizioni specificate. Misurazione dell'aumento di massa del campione.

4. Reattivi

Gasolio

Viscosità massima : 5 mPas a 40 °C Densità : da 0,8 a 0,85 g/ml a 20 °C Contenuto di zolfo : ≤ 1,0 % (m/m)

Ceneri : $\leq 0.1 \%$ (m/m)

5. Apparecchiatura

Normale attrezzatura di laboratorio, ed inoltre:

- 5.1. Bilancia analitica con sensibilità di 0,01 g.
- 5.2. Becher da 500 ml.
- 5.3. Imbuto in plastica, di preferenza con la parte superiore cilindrica, del diametro di circa 200 mm.
- 5.4. Setaccio di controllo a maglie di 0,5 mm, idoneo a venir inserito nell'imbuto (5.3).

Nota: le dimensioni d'imbuto e setaccio devono essere tali che si sovrappongano solo pochi granuli e che il gasolio possa sgocciolare facilmente.

- 5.5. Carta da filtro a filtrazione rapida, crespata, morbida, densità 150 g/m².
- 5.6. Salviette assorbenti, tipo kleenex (da laboratorio).

6. Modo di operare

- 6.1. Si eseguono due determinazioni in rapida successione su porzioni diverse dello stesso campione.
- 6.2. Scartare le particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm per mezzo del setaccio di controllo (5.4). Per una singola determinazione pesare 50 grammi circa del campione nel becher (5.2) con una precisione di 0,01 g. Aggiungere una quantità di gasolio (paragrafo 4) sufficiente a coprire completamente il perlato o i granuli ed agitare con cautela allo scopo di bagnare completamente la superficie di tutto il perlato o di tutti i granuli. Coprire il becher con un vetro da orologio e lasciarlo in riposo per un'ora alla temperatura di 25 (± 2) °C.
- 6.3. Filtrare quantitativamente il contenuto del becher attraverso l'imbuto (5.3) munito di un setaccio di controllo (5.4). Lasciare per un'ora sul setaccio il quantitativo da esso trattenuto allo

scopo di far defluire la massima parte dell'eccesso di gasolio.

6.4. Stendere un doppio foglio di carta da filtro (5.5) (circa 500 × 500 mm) su una superficie liscia, piegando verso l'alto i quattro bordi dei due fogli per una larghezza di 40 mm circa allo scopo di evitare che i granuli possano rotolar via. Disporre al centro della carta da filtro due salviette assorbenti sovrapposte (5.6). Versare l'intero contenuto del setaccio (5.4) su tali salviette e spargerlo uniformemente con un pennello soffice e piatto. Dopo due minuti sollevare un lato delle salviette per versare i granuli sulla carta da filtro sottostante e spargerli uniformemente con il pennello. Stendere sul campione un altro foglio di carta da filtro, anch'esso con i bordi ripiegati verso l'alto, e far rotolare i granuli tra i fogli di carta da filtro con movimenti circolari esercitando nel contempo una leggera pressione. Ogni otto movimenti circolari fermarsi e sollevare i bordi opposti dei fogli di carta da filtro così da riportare al centro i granuli rotolati verso il bordo del foglio. Seguire il seguente ritmo: effettuare quattro movimenti circolari completi, prima in senso orario e quindi in senso antiorario, riportando poi al centro i granuli nel modo sopra descritto. Questa operazione va ripetuta tre volte (24 movimenti circolari, bordo dei fogli sollevato due volte). Inserire con precauzione un nuovo foglio di carta da filtro tra i due fogli inferiori; sollevare quindi i bordi del foglio su cui si trovano i granuli facendo rotolare questi ultimi sopra il nuovo foglio. Coprire i granuli con un nuovo foglio di carta da filtro e ripetere il procedimento descritto sopra. Subito dopo l'operazione, trasferire i granuli in un cristallizzatore tarato e ripesare con l'approssimazione di 0,01 g per determinare la massa della quantità di gasolio trattenuto.

6.5. Ripetizione dell'operazione di rotolamento e della pesata

Se la quantità di gasolio ritenuta dalla porzione di campione risulta essere superiore a 2,00 g porre il campione su un nuovo strato di carta da filtro e ripetere l'operazione di rotolamento, sollevando i bordi come descritto al punto 6.4 (2×8 movimenti circolari, bordo dei fogli sollevato una volta). Pesare quindi nuovamente il campione.

7. Espressione dei risultati

7.1. Metodo di calcolo e formula

La ritenzione d'olio risultante da ciascuna determinazione (6.1), espressa in percentuale della massa del campione setacciato, è data dalla formula:

Ritenzioned'olio =
$$\frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

dove:

m₁ è la massa in grammi del campione setacciato (6.2),

m₂ è la massa in grammi del campione (rispettivamente paragrafo 6.4 o 6.5) risultante dall'ultima pesata.

Come risultato va presa la media aritmetica delle due determinazioni.

Metodo 3 Determinazione dei componenti combustibili

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare i componenti combustibili

nei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Si elimina innanzitutto per mezzo di un acido il biossido di carbonio prodotto dagli additivi inorganici. Si ossidano i composti organici per mezzo di una miscela acido cromico/acido solforico. Si fa assorbire da una soluzione d'idrossido di bario il biossido di carbonio che si forma. Si scioglie il precipitato in una soluzione di acido cloridrico e lo si determina per titolazione di ritorno con una soluzione d'idrossido di sodio.

3. Reattivi

ssido di cromo Cr₂O₃ p.a. (VI)

lo solforico al 60 % in volume: versare in un becher da un litro 360 ml d'acqua ed aggiungere con cautela 640 ml d'acido solforico (d 20 = 1,83 g/ml).

zione di nitrato d'argento: 0,1 mol/l.

3.4. Idrossido di bario:

Pesare 15 g d'idrossido di bario [Ba(OH)₂·8H₂O]. Sciogliere completamente in acqua calda. Lasciar raffreddare e versare in un matraccio da un litro. Completare a volume ed agitare. Filtrare su un filtro carta da filtro a pieghe.

- 3.5. Soluzione titolata d'acido cloridrico: 0,1 mol/l.
- 3.6. Soluzione titolata d'idrossido di sodio: 0,1 mol/l.
- 3.7. Soluzione di blu di bromofenolo in acqua: 0,4 g/l.
- 3.8. Soluzione di fenolftaleina in etanolo al 60 % in volume: 2 g/l.
- 3.9. Calce sodata: dimensione delle particelle 1,0-1,5 mm circa.
- 3.10. Acqua distillata, bollita di recente per eliminare il biossido di carbonio.

4. Attrezzatura

- 4.1. *Normale attrezzatura di laboratorio, e segnatamente:*
- crogiolo filtrante con setto di vetro sinterizzato, della capacità di 15 ml; diametro del setto 20 mm; altezza totale: 50 mm; porosità 4 (diametro dei pori 5-15 μm),
- becher da 600 ml.
- 4.2. Azoto compresso.
- 4.3. Apparecchiatura composta dalle parti seguenti, raccordate se possibile con giunti sferici smerigliati (vedi figura 2).
- 4.3.1. Tubo d'assorbimento A, della lunghezza di 200 mm circa ed avente un diametro di 30 mm, riempito di calce sodata (3.9), in esso trattenuto da tamponi di lana di vetro.
- 4.3.2. Pallone di reazione a fondo rotondo B da 500 ml, munito di tubo laterale.
- 4.3.3. Colonna di Vigreux lunga circa 150 mm (C').
- 4.3.4. refrigerante C a doppia parete, lungo circa 200 mm.
- 4.3.5. Bottiglia di Drechsel D, avente lo scopo di trattenere l'acido eventualmente distillato in eccesso.

- 4.3.6. Bagno di ghiaccio E per raffreddare la bottiglia di Drechsel.
- 4.3.7. Due assorbitori F_1 e F_2 , di diametro compreso tra i 32 ed i 35 mm, il cui distributore di gas sia costituito da un disco di 10 mm in vetro sinterizzato a bassa porosità.
- 4.3.8. Pompa aspirante e dispositivo G per regolare l'aspirazione, costituito da un elemento a T in vetro inserito nel circuito, il cui braccio libero è collegato ad un sottile tubo capillare per mezzo di un corto tubo di gomma munito di pinza a vite.

Attenzione: l'impiego di una soluzione bollente d'acido cromico in un'apparecchiatura sotto vuoto è pericoloso ed esige adeguate precauzioni.

5. Modo di operare

5.1. Pesata

Pesare circa 10 g di nitrato d'ammonio con l'approssimazione di 0,001 g.

5.2. Eliminazione dei carbonati

Porre il campione nel pallone di reazione B. Aggiungere 100 ml di H₂SO₄ (3.2). A temperatura ambiente il perlato o i granuli si dissolvono in 10 minuti circa. Montare l'apparecchiatura come illustrato dalla figura: collegare un'estremità del tubo d'assorbimento (A) con la fonte di azoto (4.2) attraverso una guardia idraulica che abbia una tenuta di 667-800 Pa e l'altra estremità con il tubo di alimentazione che pesca nel pallone di reazione. Montare la colonna di Vigreux (C') ed il refrigerante (C) alimentato con acqua di raffreddamento. Dopo aver regolato il flusso di azoto in modo da ottenere una moderata corrente attraverso la soluzione, portare quest'ultima ad ebollizione e riscaldare ancora per due minuti. Al termine di tale periodo non dovrebbe più aversi alcuna effervescenza. Qualora si constati la presenza di bolle continuare a riscaldare per 30 minuti. Lasciare raffreddare la soluzione per almeno 20 minuti sotto corrente d'azoto.

Completare il montaggio dell'apparecchiatura come illustrato dalla figura collegando il tubo del refrigerante alla bottiglia di Drechsel (D) e quest'ultima agli assorbitori F_1 e F_2 . Durante il montaggio mantenere la circolazione della corrente d'azoto. Introdurre rapidamente 50 ml di soluzione d'idrossido di bario (3.4) in ciascuno degli assorbitori (F_1 e F_2).

Far gorgogliare per circa 10 minuti una corrente d'azoto. La soluzione negli assorbitori deve restare limpida; in caso contrario, regolare il processo di eliminazione dei carbonati.

5.3. Ossidazione ed assorbimento

Dopo aver estratto il tubo di alimentazione dell'azoto introdurre rapidamente attraverso il collo laterale del pallone di reazione (B) 20 g di triossido di cromo (3.1) e 6 ml di soluzione di nitrato d'argento (3.3). Collegare l'apparecchiatura alla pompa aspirante e regolare il flusso d'azoto così da far gorgogliare una quantità costante di gas attraverso gli assorbitori in vetro sinterizzato F_1 e F_2 .

Riscaldare il pallone di reazione (B) mantenendo in ebollizione il suo contenuto per un'ora e mezza (4). Potrà risultare necessario intervenire sul dispositivo di regolazione (G) per regolare il flusso di azoto nel caso in cui il carbonato di bario precipitato nel corso della prova ostruisca i dischi sinterizzati. L'operazione è condotta bene quando la soluzione d'idrossido di bario nell'assorbitore F2 resta limpida. In caso contrario occorre ripetere la prova. Interrompere il riscaldamento e smontare l'apparecchiatura. Lavare ogni distributore internamente ed esternamente per rimuovere l'idrossido di bario e raccogliere le acque di lavaggio nell'assorbitore corrispondente. Disporre i distributori l'uno dopo l'altro in un becher da 600 ml da utilizzare

successivamente per il dosaggio.

Filtrare rapidamente sotto vuoto il contenuto dell'assorbitore F₂ e quindi dell'assorbitore F₁ sul crogiolo in vetro sinterizzato. Asportare il precipitato sciacquando gli assorbitori con acqua (3.10) e lavare il crogiolo con 50 ml della stessa acqua. Collocare il crogiolo nel becher da 600 ml ed aggiungere circa 100 ml d'acqua. Versare 50 ml d'acqua bollita in ogni assorbitore e far passare per cinque minuti una corrente d'azoto attraverso i distributori. Unire queste acque a quelle del becher. Ripetere ancora una volta l'operazione per garantire la perfetta efficienza dei distributori.

5.4. Determinazione dei carbonati provenienti da materiale organico

Aggiungere nel becher cinque gocce di fenolftaleina (3.8). La soluzione vira al rosso. Titolare con acido cloridrico (3.5) sino a completa decolorazione. Agitare bene la soluzione nel crogiolo per verificare che la colorazione rosa non ricompaia. Aggiungere cinque gocce di blu di bromofenolo (3.7) e titolare con acido cloridrico (3.5) sino al viraggio al giallo. Aggiungere ulteriori 10 ml di acido cloridrico.

Portare ad ebollizione la soluzione e mantenervela per non più di un minuto. Verificare attentamente che nel liquido non vi sia più precipitato.

Lasciar raffreddare la soluzione ed effettuare la titolazione di ritorno con la soluzione d'idrossido di sodio (3.6).

6. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco seguendo lo stesso procedimento ed utilizzando la stessa quantità dei vari reagenti.

7. Espressione dei risultati

Il titolo di componenti combustibili (C), espresso come percentuale in massa del carbonio presente nel campione, è dato dall'equazione:


$$C\% = 0.06 \times \frac{V_1 - V_2}{E}$$

dove:

E = massa in grammi del campione di prova,

V₁=volume totale in millilitri di acido cloridrico 0,1 mol/l aggiunto dopo il cambiamento di colore della fenolftaleina,

V₂=volume in millilitri della soluzione d'idrossido di sodio 0,1 mol/l utilizzata per la titolazione di ritorno.



Metodo 4 Determinazione dei valori del pH

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento per determinare il pH della soluzione di un concime semplice a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Misurazione del pH di una soluzione di nitrato ammonico per mezzo di un pH-metro.

3. Reattivi

Acqua distillata o demineralizzata, esente da biossido di carbonio.

3.1. Soluzione tampone, pH 6,88 a 20 °C

Sciogliere $3,40 \pm 0,01$ g di fosfato monopotassico (KH₂PO₄) in circa 400 ml d'acqua. Sciogliere quindi $3,55 \pm 0,01$ g di fosfato monosodico (Na₂HPO₄) in circa 400 ml d'acqua. Trasferire quantitativamente le due soluzioni in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume ed omogeneizzare. Conservare tale soluzione in un recipiente a chiusura ermetica.

3.2. Soluzione tampone, pH 4,00 a 20 °C

Sciogliere $10,21 \pm 0,01$ g di ftalato monopotassico (KHC₈O₄H₄) in acqua, trasferire quantitativamente in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume ed omogeneizzare.

Conservare tale soluzione in un recipiente a chiusura ermetica.

onsentito utilizzare le soluzioni titolate in commercio.

4. Apparecchiatura

pH-metro, con un elettrodo di vetro e l'altro di calomelano od elettrodi equivalenti, sensibilità di 0,05 unità pH.

5. Modo di operare

5.1. Taratura del pH-metro

Tarare il pH-metro (4) alla temperatura di 20 (\pm 1) °C servendosi delle soluzioni tampone (3.1), (3.2) o (3.3). Far passare una leggera corrente d'azoto sulla superficie della soluzione mantenendola per l'intera durata della prova.

5.2. **Determinazione**

Versare 100,0 ml d'acqua su $10 (\pm 0,01)$ g di campione in un becher da 250 ml. Rimuovere gli insolubili per filtrazione, decantazione o centrifugazione del liquido. Misurare il pH della soluzione limpida alla temperature di 20 ± 1 °C seguendo lo stesso procedimento utilizzato per la taratura del pH-metro.

6. Espressione dei risultati

Esprimere il risultato in unità pH, con l'approssimazione di 0,1 unità, e specificare la temperatura alla quale si è operato.

Metodo 5 Analisi granulometrica

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per la setacciatura di prova dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Il campione da sottoporre a prova viene vagliato manualmente o meccanicamente con una serie di tre setacci. Si registra quindi la massa trattenuta da ciascun setaccio e si calcolano le percentuali del materiale che passa attraverso i setacci prestabiliti.

3. Apparecchiatura

- 3.1. Setacci di prova a rete metallica del diametro di 200 mm con maglie rispettivamente di 2,0 mm, 1,0 mm e 0,5 mm di serie normalizzate. Un coperchio ed un contenitore per tali setacci.
- 3.2. Bilancia con sensibilità sino a 0,1 g.

3.3. Vibratore meccanico (se disponibile) in grado d'imprimere al campione un movimento tanto verticale quanto orizzontale.

4. Modo di operare

- 4.1. Suddividere in modo rappresentativo il campione in porzioni di circa 100 g.
- 4.2. Pesare una di queste porzioni con l'approssimazione di 0,1 g.
- 4.3. Disporre i setacci in ordine ascendente (contenitore, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm) e collocare la porzione precedentemente pesata nel setaccio superiore. Fissare il coperchio sopra la serie di setacci.
- 4.4. Agitare manualmente o meccanicamente, impartendo un movimento al tempo stesso verticale ed orizzontale; in caso di procedimento manuale, battere ogni tanto leggermente. Continuare quest'operazione per 10 minuti oppure sino a quando al quantità che passa attraverso ogni setaccio in un minuto risulti inferiore a 0,1 g.
- 4.5. Togliere nell'ordine i setacci dal contenitore e raccogliere il materiale in essi contenuto; all'occorrenza spazzolare delicatamente il rovescio del setaccio con un pennello morbido.
- 4.6. Pesare con l'approssimazione di 0,1 g il materiale rimasto su ciascun setaccio e quello raccolto nel contenitore.

5. Valutazione dei risultati

5.1. Esprimere la massa di ogni frazione in percentuale della massa totale delle frazioni (e non della carica iniziale).

Calcolare la percentuale raccolta nel contenitore (cioè < 0,5 mm): A %

Calcolare la percentuale trattenuta dal setaccio di 0,5 mm: B %

Calcolare la percentuale che ha attraversato il setaccio da 1,0 mm, cioè (A + B) %

La somma delle masse delle frazioni non deve differire dalla massa iniziale di più del 2 %.

5.2. Effettuare almeno due analisi separate; i singoli risultati non devono scostarsi tra loro di più dell'1,0 % per A e di più dell'1,5 % per B. In caso contrario ripetere la prova.

6. Espressione dei risultati

Riportare la media dei due valori di A e quella dei due valori di A + B ottenuti.

Metodo 6 Determinazione del cloro (ioni cloruro)

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento per determinare il titolo di cloro (ioni cloruro) nei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Gli ioni cloruro dissolti in acqua vengono determinati per titolazione potenziometrica con nitrato d'argento in soluzione acida.

3. Reattivi

Acqua distillata o demineralizzata, esente da ioni cloruri.

- 3.1. Acetone AR.
- 3.2. Acido nitrico concentrato (densità a 20 $^{\circ}$ C = 1,40 g/ml)
- 3.3. Soluzione titolata di nitrato d'argento 0,1 mol/l. Conservare in bottiglie di vetro scuro.
- 3.4. Soluzione titolata di nitrato d'argento 0,004 mol/l (preparare al momento dell'uso).
- 3.5. Soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio 0,1 mol/l. Pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 3,7276 g di cloruro di potassio p.a., preventivamente essiccato per un'ora in una stufa a 130 °C e raffreddato in un essiccatore fino a temperatura ambiente. Scioglierli in poca acqua e trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato da 500 ml, portando a volume ed agitando.
- 3.6. Soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio 0,004 M (preparare al momento dell'uso).

4. Apparecchiatura

- 4.1. Potenziometro con elettrodo indicatore d'argento ed elettrodo di riferimento al calomelano, sensibilità 2 mV, potenziale da 500 a + 500 mV.
- 4.2. Ponte salino, contenente una soluzione satura di nitrato di potassio, collegato con l'elettrodo al calomelano (4.1), provvisto all'estremità di setti porosi.
- 4.3. Agitatore magnetico con barretta rivestita in teflon.
- 4.4. Microburetta a punta sottile, con divisioni da 0,01 ml.

5. Modo di operare

5.1. Standardizzazione della soluzione di nitrato d'argento

Prelevare 5,00 ml e 10,00 ml della soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio (3.6) e versarla in due becher a base larga di capacità adeguata (ad esempio 250 ml). Effettuare sul contenuto di ciascun becher la seguente titolazione:

Aggiungere 5 ml della soluzione di acido nitrico (3.2), 120 ml di acetone (3.1) e la quantità d'acqua occorrente per portare il volume complessivo a circa 150 ml. Introdurre nel becher la barretta dell'agitatore magnetico (4.3) e mettere in moto l'agitatore. Immergere nella soluzione l'elettrodo d'argento (4.1) e l'estremità libera del ponte (4.2). Collegare gli elettrodi al potenziometro (4.1) e, dopo aver controllato lo zero dello strumento, annotare il valore del potenziale iniziale.

Titolare con la microburetta (4.4), aggiungendo inizialmente 4 o 9 ml rispettivamente della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio utilizzata. Continuare ad aggiungere quantità successive di 0,1 ml per le soluzioni 0,004 mol/l e 0,05 ml per le soluzioni 0,1 mol/l. Dopo ogni aggiunta attendere che il potenziale si

stabilizzi.

Annotare nelle prime due colonne di una tabella i volumi aggiunti ed i corrispondenti valori del potenziale.

In una terza colonna annotare gli incrementi successivi ($\Delta_1 E$) del potenziale E. In una quarta colonna annotare le differenze ($\Delta_2 E$), positive o negative, tra gli incrementi di potenziale ($\Delta_1 E$). La fine della titolazione corrisponde all'aggiunta di quella porzione di 0,1 o 0,05 ml (V_1) della soluzione di nitrato d'argento che dà il valore massimo di $\Delta_1 E$.

Il volume esatto (V_{eq}) della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla fine della reazione è dato dalla formula:

$$V_{\rm eq} = V_0 + \left(V_1 \times \frac{b}{B}\right)$$

dove:

 V_0 = volume totale, in millilitri, della soluzione di nitrato d'argento immediatamente inferiore al volume che ha dato il massimo incremento di $\Delta_1 E$,

 V_1 = volume, in millilitri, dell'ultima porzione della soluzione di nitrato d'argento aggiunta (0,1 o 0,05 ml),

b = ultimo valore positivo di Δ_2 E,

B = somma dei valori assoluti dell'ultimo valore positivo di $Δ_2E$ e del primo valore negativo di $Δ_2E$ (vedi esempio nella tabella 1).

5.2. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco e tenerne conto nel calcolo del risultato finale.

Il risultato V₄ della prova in bianco dei reattivi è dato, in millilitri, dalla formula:

$$V_4 = 2V_3 - V_2$$

dove:

 V_2 = valore, in millilitri, del volume esatto (V_{eq}) della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla titolazione di 10 ml della soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio utilizzata, V_3 = valore, in millilitri, del volume esatto (V_{eq}) della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla titolazione di 5 ml della soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio utilizzata.

5.3. Prova di controllo

La prova in bianco può al tempo stesso servire a controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e la corretta esecuzione del procedimento.

5.4. Dosaggio

Prelevare una porzione del campione di massa compresa tra 10 e 20 g e pesarla con l'approssimazione di 0,01 g. Trasferirla quantitativamente in un becher da 250 ml. Aggiungere 20 ml d'acqua, 5 ml di soluzione di acido nitrico (3.2), 120 ml di acetone (3.1) e la quantità d'acqua occorrente per portare il volume complessivo a circa 150 ml.

Introdurre nel becher la barretta dell'agitatore magnetico (4.3), porre il becher sull'agitatore e mettere in moto quest'ultimo. Immergere nella soluzione l'elettrodo d'argento (4.1) e l'estremità libera del ponte salino (4.2), collegare gli elettrodi al potenziometro (4.1) e, dopo aver verificato lo zero dell'apparecchio, annotare il valore del potenziale iniziale.

Titolare con la soluzione di nitrato d'argento servendosi della microburetta (4.4), con aggiunte successive di 0,1 ml. Dopo ogni aggiunta attendere che il potenziale si stabilizzi.

Continuare la titolazione come specificato in 5.1, cominciando dal quarto paragrafo: «Annotare nelle prime due colonne di una tabella i volumi aggiunti ed i corrispondenti valori del potenziale ...».

6. Espressione dei risultati

Esprimere il risultato dell'analisi in percentuale di cloro contenuto nel campione tal quale. Calcolare la percentuale di cloro (Cl) per mezzo dell'equazione:

$$\text{Cl \%} = \frac{0.3545 \times \text{T} \times (\text{V}_5 - \text{V}_4) \times 100}{\text{m}}$$

dove:

T = concentrazione della soluzione di nitrato d'argento utilizzata in mol/l,

 V_4 = risultato in ml della prova in bianco (5.2),

 V_5 = valore in ml di V_{eq} corrispondente al dosaggio (5.4),

m = massa in g del campione.

Tabella 1: Esempio

Volume della soluzione di nitrato d'argento V (ml)	Potenziale E (mV)	ΔıΕ	$\Lambda_2 \mathbf{E}$	
4,80	176			
4,90	211	35	+ 37	
5,00	283	72	_ 49	
5,10	306	23	10	
5,20	319	13		
$V_{\rm eq} = 4.9 + 0.1 \times \frac{37}{37 + 49} = 4.943$				

Metodo 7 **Determinazione del rame**

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento per determinare il titolo di rame nei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Si scioglie il campione in acido cloridrico diluito e si determina il titolo di rame per spettrofotometria d'assorbimento atomico.

3. Reattivi

- 3.1. Acido cloridrico (densità a 20 $^{\circ}$ C = 1,18 g/ml).
- 3.2. Soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l.
- 3.3. Soluzione 0,5 mol/l d'acido cloridrico.
- 3.4. Nitrato ammonico.
- 3.5. Acqua ossigenata al 30 %.
- 3.6. Soluzione di rame (5) (soluzione madre): pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, 1 g di rame puro, scioglierlo in una soluzione d'acido cloridrico ml 6 mol/l (3.2), aggiungere gradualmente 5 ml di acqua ossigenata (3.5) e diluire con acqua fino ad 1 litro. 1 ml di tale soluzione contiene 1 000 µg di rame (Cu).
- 3.6.1. Soluzione di rame (diluita): diluire 10 ml di soluzione madre (3.6) con acqua fino a 100 ml e diluire quindi 10 ml della soluzione ottenuta con acqua fino a 100 ml; 1 ml di tale soluzione contiene 10 µg di rame (Cu).

Preparare questa soluzione al momento dell'uso.

4. Apparecchiatura

Spettrofotometro di assorbimento atomico con lampada al rame (324,8 nm).

5. Modo di operare

5.1. Preparazione della soluzione da sottoporre all'analisi

Pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, 25 g del campione, porlo in un becher da 400 ml, aggiungere con cautela 20 ml d'acido cloridrico (3.1) (la reazione può essere violenta per lo sviluppo di biossido di carbonio). All'occorrenza aggiungere altro acido cloridrico. Una volta terminata l'effervescenza fare essiccare a bagnomaria, rimescolando di tanto in tanto con una bacchetta di vetro. Aggiungere 15 ml della soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l (3.2) e 120 ml d'acqua. Rimescolare con la bacchetta di vetro, che va lasciata nel becher, e coprire il becher con un vetro da orologio. Far bollire lentamente la soluzione fino a completa dissoluzione e

raffreddare.

Trasferire quantitativamente la soluzione in un matraccio tarato da 250 ml, lavando il becher una volta con 5 ml di acido cloridrico 6 mol/l (3.2) e due volte con 5 ml d'acqua bollente. Completare il volume con acido cloridrico 0,5 mol/l (3.3) ed omogeneizzare accuratamente.

Filtrare su carta da filtro esente da rame (6), scartando i primi 50 ml di filtrato.

5.2. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco priva unicamente del campione da analizzare e tenerne conto nel calcolo dei risultati finali.

5.3. **Determinazione**

5.3.1. Preparazione delle soluzioni contenenti il campione e di quella in bianco per la prova.

Diluire le soluzioni contenenti il campione (5.1) e la soluzione in bianco (5.2) con la soluzione 0,5 mol/l d'acido cloridrico (3.3) fino ad una concentrazione di rame rientrante nel campo ottimale di misurazione dello spettrofotometro. Di solito non occorre diluire.

5.3.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Preparare, diluendo la soluzione standard a 3.6.1 con la soluzione di acido cloridrico 3.3, almeno 5 soluzioni di riferimento corrispondenti al campo di misurazione ottimale dello spettrofotometro (da 0 a 5,0 mg/l di Cu). Prima di completare al volume aggiungere a ciascuna soluzione nitrato d'ammonio (3.4) così da arrivare ad una concentrazione di 100 mg per ml in peso.

5.4. Misure

Preparare lo spettrofotometro (4) per le misurazioni alla lunghezza d'onda di 324,8 nm usando una fiamma ossidante aria-acetilene. Spruzzare successivamente per tre volte la soluzione di riferimento (5.3.2), la soluzione contenente il campione e la soluzione in bianco (5.3.1), lavando a fondo lo strumento con acqua distillata ad ogni vaporizzazione. Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate gli assorbimenti medi di ogni standard usato ed in ascisse le corrispondenti concentrazioni di rame in $\mu g/ml$.

Determinare la concentrazione di rame nelle soluzioni finali contenenti il campione e nella soluzione in bianco per mezzo della curva di taratura.

6. Espressione dei risultati

Calcolare il titolo di rame del campione tenendo conto della massa del campione di prova, delle diluizioni effettuate nel corso dell'analisi e del valore del bianco. Esprimere il risultato in mg Cu/kg.

4. Determinazione della detonabilità

4.1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce il procedimento da seguire per determinare la resistenza alla detonazione di concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

4.2. Principio

S'introduce il campione in esame in un tubo d'acciaio e lo si espone all'urto provocato dalla detonazione di una carica esplosiva d'innesco. La propagazione della detonazione viene determinata in riferimento al grado di compressione dei cilindri di piombo sui quali il tubo poggia orizzontalmente durante la prova.

4.3. Materiali

4.3.1. Esplosivo plastico con un titolo di pentrite dell'83-86 %:

densità: 1 500 -1 600 kg/m³;

velocità di detonazione : da 7 300 a 7 700 m/s

massa : $500 (\pm 1)$ g.

4.3.2. Sette pezzi di miccia detonante con involucro non metallico:

carica nominale: 11-13 g/m;

lunghezza di ogni spezzone : 400 (± 2) mm.

4.3.3. Elemento compresso di esplosivo secondario, con una cavità destinata ad alloggiare il detonatore:

esplosivo : esogene/cera 95/5 o tetrile od altro esplosivo secondario analogo, con o senza aggiunta di grafite;

densità: 1 500 -1 600 kg/m³;

diametro : 19-21 mm; altezza : 19-23 mm;

cavità centrale per il detonatore : diametro 7-7,3 mm, profondità 12 mm.

4.3.4. Tubo d'acciaio privo di saldature conforme alla norma ISO 65 — 1981, serie pesante, con dimensioni nominali DN 100 (4"):

diametro esterno : 113,1-115,0 mm; spessore della parete : 5,0-6,5 mm;

lunghezza : 1 005 (\pm 2) mm.

4.3.5. Piastra di base:

materiale : acciaio con buone doti di saldabilità;

dimensioni: 160 × 160 mm

spessore: 5-6 mm.

4.3.6. Sei cilindri di piombo:

diametro : $50 (\pm 1)$ mm altezza : 100 a 101 mm

materiale : piombo dolce con purezza pari o superiore al 99,5 %.

4.3.7. Blocco d'acciaio:

lunghezza: almeno 1 000 mm larghezza: almeno 150 mm altezza: almeno 150 mm

massa: almeno 300 kg se il blocco non posa su una base indeformabile.

4.3.8. Manicotto di plastica o di cartone per la carica d'innesco:

spessore della parete: 1,5-2,5 mm;

diametro : 92-96 mm; altezza : 64-67 mm.

natore (elettrico o no) con potenza da 8 a 10.

4.3.10. Disco di legno:

diametro : 92-96 mm. Il diametro deve corrispondere al diametro interno

del manicotto in materia plastica o in cartone (4.3.8);

spessore : 20 mm.

4.3.11. Asta di legno di dimensioni identiche a quelle del detonatore (4.3.9).

4.3.12. Spilli della lunghezza massima di 20 mm.

4.4. Modo di operare

4.4.1. Preparazione della carica d'innesco da inserire nel tubo d'acciaio

In funzione dei materiali disponibili vi sono due metodi per innescare l'esplosivo della carica d'innesco.

4.4.1.1. Innesco simultaneo in sette punti

La carica d'innesco pronta all'uso è illustrata nella figura 1.

- 4.4.1.1.1. Praticare nel disco di legno (4.3.10) un foro parallelo al suo asse in corrispondenza del centro ed altri sei fori distribuiti simmetricamente in una circonferenza concentrica del diametro di 55 mm. Il diametro dei fori dev'essere compreso tra i 6 ed i 7 mm (vedi sezione A-B della figura 1), in funzione del diametro della miccia detonante utilizzata (4.3.2).
- 4.4.1.1.2. Tagliare sette spezzoni della miccia detonante morbida (4.3.2) della lunghezza di 400 mm ciascuno, effettuando un taglio netto e sigillando subito l'estremità con un adesivo in modo da evitare ogni perdita d'esplosivo. Far passare i sette spezzoni attraverso i sette fori del disco di legno (4.3.10) finché le loro estremità sporgono di qualche centimetro dall'altra parte del

disco. Inserire quindi trasversalmente nella guaina di tela degli spezzoni di miccia, ad una distanza di 5-6 mm da ciascuna estremità, uno spillo (4.3.12) ed a partire da questo spalmare di colla lo spezzone stesso per circa 2 cm. Tirare infine ciascuno spezzone dall'altra estremità in modo da portare lo spillo a contatto con il disco di legno.

- 4.4.1.1.3. Dare all'esplosivo plastico (4.3.1) la forma di un cilindro del diametro di 92-96 mm in funzione del diametro del manicotto (4.3.8) ed introdurlo nel manicotto stesso posizionato verticalmente su una superficie liscia. Inserire quindi dall'alto nel manicotto il disco di legno (½) con i sette spezzoni di miccia detonante pressandolo sull'esplosivo. L'altezza del manicotto (64-67 mm) dev'essere resa tale che il bordo superiore del disco di legno sia a filo con il manicotto. Fissare infine quest'ultimo con punti metallici al bordo del disco su tutta la sua circonferenza.
- 4.4.1.1.4. Raggruppare attorno all'asta di legno (4.3.11) le estremità libere dei sette spezzoni di miccia detonante in modo che risultino allineate su uno stesso piano perpendicolare all'asta stessa, attorno alla quale andranno quindi fissate con nastro adesivo (8).

4.4.1.2. Innesco centrale mediante una compressa d'esplosivo

La carica d'innesco pronta all'uso è illustrata nella figura 2.

4.4.1.2.1. Fabbricazione di una compressa

Con le precauzioni del caso versare 10 g di un esplosivo secondario (4.3.3) in una forma avente un diametro interno di 19-21 mm compattandoli sino ad ottenere la forma e la densità richieste.

(Il rapporto diametro/altezza dev'essere di 1 : 1 circa).

Collocare al centro del fondo della forma un blocchetto cilindrico avente l'altezza di 12 mm ed il diametro di 7,0-7,3 mm (in funzione del diametro del detonatore utilizzato), in modo da formare nell'elemento compresso una cavità cilindrica in cui successivamente inserire il detonatore.

4.4.1.2.2. Preparazione della carica d'innesco

Collocare l'esplosivo plastico (4.3.1) nel manicotto (4.3.8) posizionato verticalmente su una superficie liscia e comprimerlo quindi con una sagoma di legno in modo da conferire all'esplosivo una forma cilindrica con una cavità centrale. Inserire la compressa in tale cavità. Coprire l'esplosivo di forma cilindrica con un disco di legno (4.3.10) munito di foro centrale di 7,0-7,3 mm destinato all'introduzione di un detonatore. Fissare al manicotto il disco di legno con nastro adesivo incrociato. Assicurarsi che il foro del disco e la compressa siano coassiali inserendo l'asta di legno (4.3.11).

4.4.2. Preparazione del tubo d'acciaio per la prova di scoppio

Ad una estremità del tubo d'acciaio (4.3.4) praticare due fori diametralmente opposti del diametro di 4 mm perpendicolarmente alla generatrice e ad una distanza di 4 mm dal bordo.

Saldare di testa la piastra di base (4.3.5) all'estremità opposta del tubo in modo che l'angolo retto compreso tra la piastra di base e la parete del tubo sia colmato con il metallo d'apporto lungo l'intero perimetro del tubo stesso.

4.4.3. Riempimento e caricamento del tubo d'acciaio

Si vedano le figure 1 e 2.

- 4.4.3.1. Mantenere il campione, il tubo d'acciaio e la carica d'innesco ad una temperatura di 20 (± 5) °C. Per effettuare due prove occorrono da 16 a 18 kg di campione.
- 4.4.3.2. Disporre il tubo verticalmente con la piastra di base quadrata poggiante su una superficie fissa e piana, preferibilmente di cemento. Riempire il tubo con il campione per un terzo della sua altezza; sollevarlo quindi di 10 cm e lasciarlo ricadere verticalmente sul piano di lavoro per cinque volte in modo da compattare al massimo il perlato od i granuli. Per accelerare il compattamento far vibrare il tubo percuotendolo sulla parete esterna fra una ricaduta e l'altra, per complessive 10 volte, con un martello del peso di 750-1 000 g.

Ripetere il procedimento dopo un'altra aggiunta di campione. Aggiungere infine un ultimo quantitativo in modo che dopo il compattamento ottenuto mediante dieci sollevamenti e ricadute del tubo, intervallati complessivamente da 20 colpi di martello, la carica riempia il tubo fino a 70 mm dal suo orifizio.

Regolare il livello di riempimento del tubo d'acciaio in modo da garantire che la carica d'innesco da introdurvi successivamente (4.4.1.1 o 4.4.1.2) risulti aderente all'intera superficie del campione stesso.

4.4.3.3. Inserire la carica d'innesco nel tubo a contatto con il campione in modo che il bordo superiore del disco di legno venga a trovarsi 6 mm al di sotto dell'estremità del tubo. Per realizzare l'indispensabile stretto contatto tra l'esplosivo ed il campione aggiungere o prelevare opportunamente modeste quantità di campione. Inserire coppiglie nei fori praticati nel bordo superiore del tubo, come indicato nelle figure 1 e 2, e ripiegarne le estremità contro il tubo.

4.4.4. Posizionamento del tubo d'acciaio e dei cilindri di piombo (si veda la figura 3)

- 4.4.4.1. Numerare da 1 a 6 le basi dei cilindri di piombo (4.3.6). Riportare sulla linea mediana di un blocco d'acciaio (4.3.7) disposto su una base orizzontale sei contrassegni distanziati fra loro di 150 mm, facendo sì che il primo contrassegno disti almeno 75 mm dallo spigolo del blocco d'acciaio. Su ciascuno di tali contrassegni disporre verticalmente un cilindro di piombo in modo che i centri delle basi dei cilindri cadano sui contrassegni stessi.
- 4.4.4.2. Disporre orizzontalmente il tubo d'acciaio preparato secondo le modalità di cui al punto 4.4.3 sui cilindri di piombo in modo che la sua generatrice risulti parallela alla mediana del blocco di acciaio e che il bordo del tubo saldato alla piastra di base disti 50 mm dal cilindro di piombo n. 6. Per impedire il rotolamento del tubo inserire tra le superfici superiori dei cilindri di piombo e la parete del tubo piccoli cunei di legno (uno per lato) ovvero piazzare una croce di legno tra il tubo ed il blocco d'acciaio.

Nota: Accertarsi che il tubo sia in contatto con tutti i cilindri di piombo; eventuali leggere curvature della superficie del tubo possono venir compensate ruotando il tubo stesso sul suo asse; se un cilindro di piombo risulta troppo alto (100 mm) batterlo leggermente con un martello sino ad ottenere l'altezza prescritta.

4.4.5. Preparazione della detonazione

4.4.5.1. Sistemare il dispositivo di prova di cui al punto 4.4.4 in un bunker od in un vano sotterraneo opportunamente attrezzato (ad es. galleria di miniera o tunnel). Garantire che la temperatura del tubo d'acciaio sia mantenuta a $20 (\pm 5)$ °C prima della detonazione.

Nota: Qualora per l'esplosione non si disponga di vani del tipo descritto si può all'occorrenza effettuare la prova in una fossa rivestita di calcestruzzo e coperta con travi di legno. Poiché l'esplosione può dar luogo alla proiezione di schegge d'acciaio dotate di elevata energia cinetica occorre mantenere un'opportuna distanza da abitazioni e vie di transito.

- 4.4.5.2. Se si adopera una carica d'innesco con accensione in sette punti, verificare che gli spezzoni di miccia detonante sono tesi come indicato nella nota al punto 4.4.1.1.4 ed abbiano una posizione quanto più orizzontale possibile.
- 4.4.5.3. Sostituire infine l'asta di legno con il detonatore. Non accendere le micce prima che la zona sia stata evacuata e che gli addetti si siano messi al riparo.
- 4.4.5.4. Far detonare l'esplosivo.
- 4.4.6. Attendere il tempo necessario per lo smaltimento dei fumi (prodotti di decomposizione gassosi ed a volte tossici come ad esempio i gas nitrosi), quindi recuperare i cilindri di piombo e misurarne l'altezza con un calibro a corsoio.

Per ognuno dei cilindri di piombo contrassegnati annotare l'entità dello schiacciamento espressa in percentuale dell'altezza iniziale di 100 mm. Nel caso di schiacciamento obliquo dei cilindri rilevare i valori massimo e minimo e calcolare la media.

- 4.4.7. All'occorrenza è consentito impiegare un provino per misurare in continuo la velocità di detonazione per mezzo di una sonda; detto provino va inserito nel senso dell'asse longitudinale del tubo o lungo la parete laterale dello stesso.
- 4.4.8. Per ogni campione vanno effettuate due prove di scoppio.


4.5. Certificato di prova


Nel certificato di prova vanno riportati i seguenti parametri per ciascuna delle due prove di scoppio:


- valori misurati del diametro esterno del tubo d'acciaio e dello spessore della parete,
- durezza Brinell del tubo d'acciaio,
- temperatura del campione e del tubo immediatamente prima dello scoppio,
- densità apparente (kg/m³) del campione caricato nel tubo d'acciaio,
- altezza di ogni cilindro di piombo a prova avvenuta, con indicazione del corrispondente numero d'ordine del cilindro,
- metodo di accensione adottato per la carica d'innesco.

4.5.1. Valutazione dei risultati della prova

Se per ciascuna prova la compressione subita da almeno un cilindro di piombo non supera il 5 % la prova è da ritenersi conclusiva ed il campione conforme alle prescrizioni dell'allegato III.2.







ALLEGATO 6

Allegato 13 Registro dei fertilizzanti

Parte Prima. Iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti

- 1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, si registra conformemente all'allegato 14 e provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.
- 2. Al fine di attivare detta procedura, il fabbricante effettua, direttamente o per tramite di suo delegato, l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione di ogni prodotto, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- l'anagrafica del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- mesolementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- microelementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti;

Il fabbricante, per completare la registrazione online, è tenuto ad allegare per ogni prodotto i seguenti documenti in formato PDF, in lingua italiana:

- descrizione del processo produttivo, in cui si definiscono e descrivono le fasi del processo di produzione ed i relativi parametri di processo;
- elenco delle materie prime in dettaglio, con informazioni sull'origine e loro caratteristiche;
- i risultati dell'analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo.
- ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009;
- ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;
- la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n.1107/2009 e al regolamento UE n.540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;
- i dati riportati nell'etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.

Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell'iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei fertilizzanti è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all'articolo 2 – Definizioni di cui al D.Lgs. 75/2010.

- 3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.
- 4. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione non può essere inferiore al 5%, e superiore al 15%.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta;
- c) sulla base delle segnalazioni ricevute;
- d) sulla base delle risorse disponibili.
- 4. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano i fertilizzanti.
- 5. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
- 6. Sono cancellati, revocati o sospesi d'ufficio dal Registro dei fertilizzanti i prodotti:
 - a) di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
 - b) in caso di inosservanza dei requisiti per l'immissione sul mercato e / o degli obblighi dell'operatore economico;
 - c) a seguito dell'intervento delle autorità di controllo e alla notifica da parte di quest'ultimo.
- 7. Il fabbricante di fertilizzanti è informato della decisione di cancellazione, revoca o sospensione della registrazione entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla decisione.
- 8. Ogni comunicazione inerente il Registro dei prodotti fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

Parte Seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

- 1. Il Fabbricante che intende immettere un fertilizzante consentito in agricoltura biologica sul mercato, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti conformemente alla parte prima del presente allegato ed a fornire obbligatoriamente le informazioni relative ai requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 e 5 della Tabella 1 del presente allegato.
- 2. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel regolamento (UE) n. 2018/848 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/1165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3. L'art. 2, del regolamento (UE) n. 2021/1165 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2018/848 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
- 4. Ai sensi dell'art. 5, lettera f), punto iii e articolo 11 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
- 5. Sono consentiti in agricoltura biologica solo i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.
- 6. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la formulazione del fertilizzante.
- 7. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.
- 8. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano il fertilizzante.

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- 1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (UE) 2018/848 all'art.5 lettera g) punto iii, l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.
- 2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l'elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.
- 3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l'uso di concimi a base microelementi del presente Decreto se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.

CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi fosfatici (con riferimento al punto 2.3 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N. 1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
7	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)		Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silico-fosfati di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 12 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 % oppure 10 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
13	Fosfato	Fosfato allumino-	Tenore in cadmio inferiore	Prodotto ottenuto in forma amorfa

	alluminocalcico	calcico	o pari a 90	mediante trattamento termico e
			1	macinazione, contenente come
				componenti essenziali fosfati di calcio
				e di alluminio
				titolo minimo di nutrienti (percentuale
				del peso):
				30 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come P ₂ O ₅
				solubile in acidi minerali, di cui
				almeno il 75 % del titolo dichiarato di
				P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico
				alcalino (Joulie)
				finezza di macinazione:
				— passaggio di almeno il 90 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,160
				mm.
				— passaggio di almeno il 98 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,630
				mm.
				fino al 15 luglio 2022, tenore di
				cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di
				P ₂ O ₅
				dal 16 luglio 2022 si applicano i
				pertinenti limiti di contaminanti fissati
				nel regolamento (UE) 2019/1009
				impiego limitato ai terreni basici (pH
				> 7,5)
14	Fosfato naturale	Fosfato naturale	Tenore in cadmio inferiore	Prodotto ottenuto dalla macinazione di
	tenero	tenero	o pari a 90	fosfati naturali teneri e contenente
				come componenti essenziali fosfato
				tricalcico e carbonato di calcio titolo
				minimo di nutrienti (percentuale del
				peso): 25 %P2O5
				Fosforo valutato come P2O5 solubile
				negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P2O5
				solubile in acido formico al 2 %
				finezza di macinazione:
				— passaggio di almeno il 90 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,063
				mm.
				— passaggio di almeno il 99 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,125
				mm.
				Fino al 15 luglio 2022, tenore di
				cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di
				P2O5 dal 16 luglio 2022 si applicano i
				pertinenti limiti di contaminanti fissati
				nel regolamento (UE) 2019/1009
1	1	1	I .	1101 10g01u11101100 (OL) 2017/1007

Concimi potassici (con riferimento al punto 2.5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e limiti
14.			1 00 1	*
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	specifici imposti dal Reg. UE
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	


1		3	normativa nazionale 4	5
	2			
4	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 9 % K ₂ O potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 2 % MgO magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009.
8	Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
9	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
10	Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale	Solo di origine naturale

Concimi PK (con riferimento al punto 3.4 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N. 1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
2	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al punto 7 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e limiti
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	specifici imposti dal Reg. UE
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	



1			normativa nazionale	5
	2	3	4	
5	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	Prodotto d'origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso): 25 % CaO 35 % SO3 calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale finezza di macinazione: — passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm, — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
6	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio	Solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio
10	Zolfo elementare	Zolfo elementare		Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 Dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/10091
11	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
12	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
13	Soluzione di solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo 8 dell'Allegato 1 del presente Decreto).

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati al punto 8 dell'Allegato 1 del presente Decreto

Agenti complessanti:

- idrolizzati di proteine animali (il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)
- estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale
- acido lignosolfonico
- acido eptagluconico.

Calce naturale (con riferimento al capitolo 9.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

- N.T.	I 5	- · ·	I 50	D 11 11 11 11 11
N.	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e limiti
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	specifici imposti dal Reg. UE
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
1			normativa nazionale	5
		3	4	
	2		·	
1a)	Calcare qualità di base	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
14)	Calcare quanta di base	(creta, marna, calcare	Solo di origine naturale	
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
1b)	Calcare di prima qualità	1	Solo di origine naturale	
10)	Calcare di prima quanta	(creta, marna, calcare	Solo di origine naturale	
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
2a)	Calcare magnesifero		Solo di origine naturale	
24)	qualità di base	(creta, marna, calcare	Solo di Origine naturale	
	quanta di base	macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio		
		macinato, calcare)		
2b)	Calcare magnesifero di		Solo di origine naturale	
20)	prima qualità	(creta, marna, calcare	Solo di Origine naturale	
	prima quanta	macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio		
		macinato, calcare)		
3a)	Calcare dolomitico		Solo di origine naturale	
34)	qualità di base	(creta, marna, calcare	Solo di oligino naturale	
	quanta ar oase	macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio		
		macinato, calcare)		
3b)	Calcare dolomitico di		Solo di origine naturale	
′	prima qualità	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio		
	<u> </u>	macinato, calcare)		
4a)	Calcare marino qualità	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
	di base	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
4b)		Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
	prima qualità	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
5a)	Calcare fine qualità di	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
	base	(creta, marna, calcare	_	
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
5b)	Calcare fine di prima	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	

	qualità	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
6	-	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
	carbonati	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		

Varietà di calce ottenute da processi industriali (con riferimento al capitolo 9.3. dell'Allegato 1 del presente decreto)

N. 1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1a)	Calce da zuccherificio	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola e di canna da zucchero
1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola e di canna da zucchero

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	limiti specifici imposti dal
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	Reg. UE 2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
			normativa nazionale	5
		3	4	
	2			
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia	Farina di corna		·

Some pellui e crini (Pellicino) Pelli e crini (Pellicino) Pellimi (Pellici		torrefatta	Farina di zoccoli		
Pelli e crini Printa di carne Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Prodotto e statti di borlande Prodotti e consali ammoniacali Escluse le borlande estratti con sali ammoniacali Proteine idrolizzate Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati Proteine idrolizzate Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati Proteine idrolizzate Prodotto e polli adisidratua Proteine idrolizzate Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Proteine idrolizzate Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e concentrazione e massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Prodotti e porti e disdiratazione, ili estrazione e massima in mg/k					
Pelli e crimi pellicini) Pelli e crimi mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	3.				
7. Cuoio torrefatto Pellami mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile 9. Sangue secco Farina di sangue 10. (Carnicicio) Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fartilizzazione 11. Panelli Borlanda e de estratti di borlande Borlanda e de estratti di borlande Sescicuata Borlanda e de estratti di borlande Sescicuata Securità Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 13. Vitimicola Sescicuata Securità Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 14. Cascami di lana Lana Prodotto ottenuto unicamente apartire dai concini organici azolati consentiti nagricoltura biologica 16. Epitelio animale Farina di carne e/o pellami Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile concentrazione concentrazione	4.	(Pellicino o	Pelli e crini	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di	
10. Farina di carne Farina di carne Farina di carne Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Borlanda essiccata Borlanda e de estratti di borlande Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica" Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica" Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Concentrazione, soluzione acquosa acida e/o soluzione acq	7.	Cuoio torrefatto	Pellami	mg/kg di sostanza secca di	
11. Panelli Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Borlanda e di stratti di borlande Borlanda e di concimi organici azotati Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati Se presenti pellami proteine idrolizzate Se presenti pellami mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura	9.	Sangue secco	Farina di sangue		
11.	10.				
12. Borlanda Borlanda Borlande Bor	11.	Panelli	sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
13. vitivinicola essicicata di borlande ed estratti di borlande 14. Cascami di lana Lana 2. 15. Miscela di concimi organici azotati 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	12.	Borlanda essiccata		1	
Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica" Se presenti pellami concimi organici agoitati "consentiti in agricoltura biologica" Se presenti pellami concimi concimi che la compongono		vitivinicola essiccata		1	
15. Miscela di concimi organici azotati a partire dai concimi organici azotati a partire dai concimi organici azotati a partire dai concimi organici azotati requisiti aggiuntivi previsti per i aggircoltura biologica" Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di como (VI) = non rilevabile Proteine idrolizzate 17. Letame essiccato Letame essiccato pollina disidratata Proteine idrolizzate Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2,4, del regolamento (UE) 2018/848 Proteine idrolizzate per uso agricolo Proteine idrolizzate per soluzione acquos acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iiii) fermentazione, iii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcal	14.	Cascami di lana	Lana		
16. Epitelio animale idrolizzato Proteine idrolizzate Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura Non applicabile alle parti commestibili della coltura Proteine idrolizzate Proteine idrolizza	15.			a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	requisiti aggiuntivi previsti per i
17. Letame essiccato pollina disidratata allevamenti industriali 18. Cuoio e pellii idrolizzati Pellami Proteine idrolizzate 19. Concime organico azotato di origine vegetale e animale 19. Estratto di alghe in forma solida 20. Estratto di alghe in forma solida 21. Gelatina idrolizzata per uso agricolo 22. Aminoacidi e Farina di carne Pellami Proteine idrolizzate pollina disidratata allevamenti industriali Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura	16.	r	pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
18. Cuolo e pelli idrolizzati Proteine idrolizzate Proteine idrolizate Prot	17.	Letame essiccato		allevamenti industriali	
20. Estratto di alghe in forma solida Come asolida Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali 20. Estratto di alghe in forma solida Come asolida Proteine idrolizzate per uso agricolo Proteine idrolizzate per uso agricolo Proteine idrolizzate per uso agricolo Proteine idrolizzate per la fertilizzatione Proteine idrolizzate per uso agricolo Proteine idrolizzate Proteine idrolizzate per uso agricolo Proteine idrolizzate Proteine idrolizzate Proteine idrolizzate Proteine idrolizza	18.	1		mg/kg di sostanza secca di	
20. Estratto di alghe in forma solida Alghe e prodotti a base di alghe Alghe e prodotti a soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura	19.	azotato di origine	Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la	con sali ammoniacali	
21. Gelatina idrolizzata per uso agricolo Pellami Proteine idrolizzate Pellami Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile Non applicabile alle parti commestibili della coltura Non applicabile alle parti	20.			mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE)	
	21.	per uso agricolo	Pellami	mg/kg di sostanza secca di	commestibili della coltura
	22.				

— 160 -

Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del

presen	te c	lecr	eto))

pres	sente decreto)			
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	normativa nazionale	5
1.	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	-
2	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5.	Sangue fluido	Farina di sangue		
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848. Solo da produzione biologica o sostenibile di alghe, come definita all'articolo 4.1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o raccolta	
8.	Miscela di concimi organici azotati fluida		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
9.	Aminoacidi e peptidi fluidi	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura
	I	1	l .	

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Con	cimi organici NP (con r	ner iniento ai capitolo	3.2. uch Anegato i uc	
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	normativa nazionale	5
1.	Guano	Guano		
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		
3.	Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4.	Farina d'ossa degelatinate	Farina di ossa, anche degelatinata		
5.	Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7.	Pollina essiccata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica. Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.	
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura
10.	Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina. Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Digestato vegetale essiccato	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.	
14	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Letame. Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o	Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento

animale elencato nel presente allegato. Segatura e trucioli di	l'abbattimento	(CE) n. 1069/2009). Proibito se proveniente da allevamenti industriali.
legno. Cenere di legno.		I processi devono essere conformi al regolamento
		(UE) n. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della coltura

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.

Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.

AMMENDANTI

(con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	2	3	7	
1.	Letame	Letame	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali (rifiuti e/o sottoprodotti) vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Miscela di materiali	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a	

insetti Prodotti lattiero- caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Cortecce compostate Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Cortecce compostate Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali proibiti se proveniente da allevamenti industriali uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti	6.	Ammendante torboso composto	Torba Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di	industriali ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto Legname non trattato chimicamente dopo il taglio Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "Consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Prodotto ottenuto da	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole arboree, vivaismo)
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di alla fonte sono fissate le			allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero- caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e controllato/tracciato, ammesso dallo Stato membro. Se prodotto esclusivamente a partite da rifiuti domestici separati alla fonte sono fissate le seguenti concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali proibiti se proveniente da allevamenti industriali uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali ove del caso in	

— 164 -

		insetti Prodotti lattiero- caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	anaerobica per la produzione di biogas Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali Non è ammesso l'impiego di fanghi proibiti se proveniente da allevamenti industriali ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. Ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto Legname non trattato chimicamente dopo il taglio	
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
10.	Leonardite	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive	
11.	vermicompost da letame	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	
14	Zeolititi	Farina di roccia	Solo se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente	
16.	Biochar da pirolisi o da gassificazione	Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all'allegato II. Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio	

	di accumulo dovute	o ad	
	applicazioni multip	ole	

CORRETTIVI

(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente

decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, gusci di molluschi, gusci d'uovo)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare Gusci di molluschi: solo da attività di pesca sostenibili, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica Gusci d'uovo: proibiti se provenienti da allevamenti industriali.	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
3.	Correttivo calcareo - magnesiaco	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	

16.	Sospensione di	Carbonato di	Solo di origine naturale	
	calcare	calcio (creta,		
		marna, calcare		
		macinato,		
		litotamnio, maerl,		
		creta fosfatica)		
17.	Solfato di	Solfato di	Solo di origine naturale	
	magnesio per uso	magnesio		
	agricolo	(kieserite)		

Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	51 (0011 11101111101	to all carpitors zizi	uch Anegato 5 uci pi	
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	Correttivo calcico	Solfato di	Cala di aniain1-	
2.	solfo-magnesiaco	magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso	Zolfo elementare	Fino al 15 luglio 2022:	
	agricolo		come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare	Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

		sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

(con riferimento all'Allegato 4 del presente decreto)

Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto)

	D : :			
	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
			normativa nazionale	5
		3	4	
	2	3	7	
1	Substrato di	Miscela di	D 1 11 11 11	T : 1: '.
1.			Prodotto ottenuto	Impiego limitato
	coltivazione base	materiali vegetali	unicamente a partire dai	all'orticoltura (colture
		compostati o	concimi, ammendanti,	orticole, floricole, arboree,
		fermentati	correttivi e prodotti ad	vivaismo)
		Prodotti e	azione specifica	Di di di di di
		sottoprodotti di	«Consentiti in agricoltura	Riportare le condizioni
		origine vegetale	biologica».	d'uso ed i requisiti
		per la	Tra le matrici previste in	aggiuntivi previsti per
		fertilizzazione	allegato 4 non sono	ognuno dei componenti
		Segatura e trucioli	ammesse le seguenti	ammendanti, correttivi,
		di legno	denominazioni: il letame	concimi e prodotti ad azione
		Cortecce	artificiale, la lignite, la	specifica.
		compostate	lana di roccia e le	
		Torba	schiume poliuretaniche	
		Letame	Le zeolititi sono	
		Leonardite	ammesse unicamente se	
		Farina di roccia e	di origine naturale e non	
		argille	trattate né arricchite	
	G 1 1') C 1 P	chimicamente.	T 1 1 1 1 1
2.	Substrato di	Miscela di	Prodotto ottenuto	Impiego limitato
	coltivazione	materiali vegetali	unicamente a partire dai	all'orticoltura (colture
	misto	compostati o	concimi, ammendanti,	orticole, floricole, arboree,
		fermentati	correttivi e prodotti ad	vivaismo)
		Miscela di rifiuti	azione specifica	Riportate le condizioni
		domestici	«Consentiti in agricoltura	d'uso ed i requisiti
		compostata o	biologica».	aggiuntivi previsti per
		fermentata	Tra le matrici previste in	ognuno dei componenti
		Effluenti di	allegato 4 non sono	ammendanti, correttivi,
		allevamento	ammesse le seguenti	concimi e prodotti ad azione
		compostati,	denominazioni: il letame	specifica.

|--|

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 3, dell'Allegato 5 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
2.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
3.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
5.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
6.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a	

fermentati	compostaggio o a	
Prodotti e	fermentazione anaerobica	
sottoprodotti di	per la produzione di	
origine vegetale	biogas.	
per la	Prodotto con legname	
fertilizzazione	non trattato	
Segatura e trucioli	chimicamente dopo	
di legno Cortecce	l'abbattimento	
compostate		

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Attivatori (con riferimento al capitolo 2.4 dell'Allegato 6 del presente decreto), sono

aggiunti i seguenti prodotti:

aggiunti i seguenti prodotti:					
	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e	
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti	
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165	
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE		
			2021/1165 e della		
			normativa nazionale	5	
		3	4		
	2				
1.	Estratti umici	Acidi umici e	Non è consentita		
		fulvici	l'aggiunta di sostanze		
			fenoliche in ogni fase		
			della preparazione.		
			Solo se estratti con		
			sali/soluzioni di natura		
			inorganica esclusi i sali		
			ammoniacali o se ottenuti		
			dalla potabilizzazione		
			dell'acqua		
2.	Umati solubili	Acidi umici e	Non è consentita		
		fulvici	l'aggiunta di sostanze		
			fenoliche in ogni fase		
			della preparazione.		
			Solo se estratti con		
			sali/soluzioni di natura		
			inorganica esclusi i sali		
			ammoniacali o se ottenuti		
			dalla potabilizzazione		
			dell'acqua.		

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 dell'Allegato 6 del presente decreto), è aggiunto il seguente punto:

	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg UE	

	2	3	2021/1165 e della normativa nazionale 4	5
1	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	2	3	4	
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi del punto 1.9.6 della parte I, allegato II del Regolamento 848/2018		
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		

¹ E' consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	- /			
	Denominazione del	Denominazione del	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	tipo ai sensi del	prodotto ai sensi del	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	presente Decreto	Reg. UE 2021/1165	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
			sensi del Reg. UE	_
			2021/1165 e della	
		3	normativa nazionale	5
	2		4	
1.	Ammendante animale	Farina di carne Proteine		Non applicabile alle parti
	idrolizzato	idrolizzate		commestibili della coltura

Prodotti ad azione su pianta - Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

Denominazione Denominazione del Requisiti aggiuntivi Descrizione,	zioni e
---	---------

	del tipo ai sensi del presente Decreto	prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
5.	Estratto acido di alghe della famiglia "Fucales"	Alghe e prodotti a base di alghe	se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi del punto 1.9.6 della parte I, allegato II del Regolamento 848/2018		
7	Idrolizzato enzimatico di fabacee	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
8	a) Filtrato di crema di alghe	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante:	

— 172 -

	b) Soluzione di filtrato di crema di alghe		i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
10	Estratto fluido azotato a base di alga Macrocystis Integrifolia	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	

¹ E' consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alla normativa nazionali e/o regionale in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

E' proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l'applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone il punto 1.9.4. della parte I dell'Allegato II del Regolamento UE 848/2018: La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari". Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

ALLEGATO 7

Allegato 14 Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti

- 1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione della ditta produttrice nel Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.
- 2. Al fine di attivare detta procedura, il rappresentante della ditta effettua l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- anagrafica del legale rappresentante;
- anagrafica della ditta produttrice di fertilizzanti;
- Codice Fiscale;
- indirizzo postale completo della sede legale;
- numero di telefono;
- indirizzo di posta elettronica;
- nominativo della persona di riferimento;
- siti di produzione, di confezionamento, di stoccaggio;
- categorie dei fertilizzanti, con riferimento all'Allegato, al capitolo e al punto.
- 3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento dell'anagrafica della ditta, del legale rappresentante, dei dati di contatto, dei siti produttivi, di confezionamento, di stoccaggio, delle categorie di fertilizzanti e della cessazione dell'attività di fabbricane di fertilizzane), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.
- 4. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
- 5. Ogni comunicazione inerente il Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

22A07263